

Bruxelles, 25 novembre 2022
(OR. en)

14668/22

**Fascicolo interistituzionale:
2022/0032(COD)**

**COMPET 885
IND 466
RC 57
RECH 595
TELECOM 454
FIN 1212
CADREFIN 197
CODEC 1730**

NOTA

Origine:	Comitato dei rappresentanti permanenti (parte prima)
Destinatario:	Consiglio
n. doc. prec.:	14454/22
n. doc. Comm.:	6170/22 + ADD 1
Oggetto:	Regolamento che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori (normativa sui chip) <i>- Orientamento generale</i>

I. INTRODUZIONE

1. L'8 febbraio 2022 la Commissione ha presentato al Parlamento europeo e al Consiglio una proposta di regolamento che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori (normativa sui chip)¹, non accompagnata da una valutazione d'impatto formale.

¹ Doc. 6170/22 + ADD 1.

2. La proposta di regolamento è intesa a rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori per aumentare la sicurezza dell'approvvigionamento di semiconduttori nell'Unione e sviluppare nuovi mercati per le tecnologie europee avanzate. L'iniziativa è destinata a coprire l'intera catena del valore, dalla progettazione alle capacità di fabbricazione. Essa mira, in particolare, a limitare i rischi di future carenze o tensioni nell'approvvigionamento di semiconduttori in Europa e, se del caso, a contenerne le conseguenze, contribuendo in tal modo alla resilienza industriale europea. Inoltre, ha l'intento di strutturare un approccio europeo alla questione, il che dovrebbe contribuire a rafforzare il mercato interno.
3. Al fine di realizzare tali obiettivi, la proposta poggia su tre pilastri.
 - Pilastro 1: istituire l'iniziativa "Chip per l'Europa" volta a sostenere lo sviluppo di capacità tecnologiche e l'innovazione su larga scala in tutta l'UE per consentire lo sviluppo e la diffusione di tecnologie quantistiche e dei semiconduttori all'avanguardia e di prossima generazione che rafforzeranno le capacità e le competenze dell'UE nella progettazione avanzata, nell'integrazione dei sistemi e nella produzione di componenti; più specificamente, l'iniziativa "Chip per l'Europa" comprende cinque obiettivi operativi riguardanti: lo sviluppo di linee pilota, per sperimentare e testare tecnologia di processo e schemi di progettazione innovativi; lo sviluppo di una piattaforma di progettazione, per facilitare l'accesso alle risorse di progettazione; il sostegno ai chip quantistici; l'istituzione di centri di competenza e il rafforzamento delle competenze, per accrescere l'accesso e i talenti in tutta l'Unione; un fondo per i chip, per sostenere le start-up e l'espansione delle PMI.
 - Pilastro 2: istituire un quadro volto a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento attirando maggiori investimenti e capacità produttiva per la fabbricazione di semiconduttori nonché per gli imballaggi e per le prove e l'assemblaggio avanzati attraverso impianti di produzione integrata e fonderie aperte dell'UE primi nel loro genere.

- Pilastro 3: istituire un meccanismo volto a coordinare la sorveglianza e la risposta alle crisi tra gli Stati membri e la Commissione per rafforzare la collaborazione con gli Stati membri e fra di essi, monitorare l'approvvigionamento di semiconduttori, stimare la domanda, prevedere le carenze, innescare l'attivazione di una fase di crisi e predisporre un pacchetto di strumenti dedicati.
4. La Commissione ha proposto di fondare il regolamento sugli articoli 114, 173, paragrafo 3, 182, paragrafo 1, e 183 TFUE, relativi al ravvicinamento delle legislazioni, all'industria e alla ricerca e allo sviluppo tecnologico. Tuttavia, durante l'esame della proposta della Commissione in seno agli organi preparatori del Consiglio, è stato concluso che gli articoli 182, paragrafo 1, e 183 TFUE non costituiscono una base giuridica adeguata.
 5. La proposta relativa a una normativa sui chip è accompagnata da una proposta di regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2021/2085 che istituisce le imprese comuni nell'ambito di Orizzonte Europa (il cosiddetto "atto di base unico") per quanto riguarda l'impresa comune "Chip"², al fine di attuare la maggior parte delle azioni previste nell'ambito dell'iniziativa "Chip per l'Europa".
 6. La commissione per l'industria, la ricerca e l'energia (ITRE) del Parlamento europeo ha nominato il sig. Dan NICA (S&D, RO) relatore per la proposta di una normativa sui chip. La votazione della commissione ITRE sugli emendamenti alla proposta della Commissione e l'adozione del mandato per i negoziati sono previste a gennaio 2023 e tale mandato dovrebbe essere votato in Aula a febbraio 2023.
 7. Il 15 giugno 2022 il Comitato economico e sociale europeo ha adottato il suo parere sulla proposta di una normativa sui chip³. Il parere richiesto al Comitato europeo delle regioni è stato adottato il 12 ottobre 2022⁴.

² Doc. 6171/22.

³ Doc. 10439/22.

⁴ Doc. 14222/22.

II. LAVORI IN SEDE DI CONSIGLIO

8. Il Consiglio "Competitività", nella sessione del 24 febbraio 2022, ha ascoltato una presentazione della Commissione sui contenuti e sulla finalità della proposta relativa a una normativa sui chip. Ha preso atto dei progressi compiuti e ha tenuto un dibattito orientativo sulla proposta della Commissione nella sessione del 9 giugno 2022.
9. Il gruppo "Competitività e crescita" (Industria) ha iniziato a esaminare la proposta durante la presidenza francese, a febbraio 2022, assistendo a una presentazione della proposta da parte della Commissione, cui è seguito, nel corso di dieci riunioni del gruppo, un esame dettagliato della proposta della Commissione e di un primo testo di compromesso, elaborato dalla presidenza francese.
10. I lavori sono proseguiti durante la presidenza ceca, sulla base dei testi di compromesso riveduti elaborati dalla presidenza ceca in occasione delle riunioni del gruppo tenutesi l'8 e 15 luglio, il 5, 12, 19 e 26 settembre, il 6, 10, 19 e 24 ottobre e il 9 novembre 2022.
11. Sebbene, in linea generale, abbiano accolto con favore la proposta e ne abbiano appoggiato gli obiettivi, le delegazioni hanno espresso opinioni divergenti sulle modalità per conseguire al meglio tali obiettivi. Pertanto, pur mantenendo l'idea, i contenuti e la struttura di base dell'atto giuridico proposto, la presidenza ha modificato varie disposizioni della proposta della Commissione nei successivi testi di compromesso riveduti per tenere conto delle richieste avanzate dalle delegazioni durante le discussioni a livello di gruppo, migliorare la chiarezza e la fattibilità della proposta e garantire la certezza del diritto.

Ciò ha riguardato, in particolare, le questioni seguenti:

- la definizione di impianto di fabbricazione di semiconduttori "primo nel suo genere", al fine di chiarire che l'elemento qualificante potrebbe essere l'innovazione in molte dimensioni diverse;
- la formulazione degli obiettivi generali e operativi e dei contenuti dell'iniziativa "Chip per l'Europa", nonché la specificazione delle attività di ricerca e innovazione e delle attività di sviluppo delle capacità;

- la componente della normativa sui chip relativa all'armonizzazione e l'obiettivo di migliorare il funzionamento del mercato interno;
- l'istituzione di una rete europea di centri di competenza in materia di semiconduttori, tecnologie di integrazione e progettazione dei sistemi;
- i requisiti che gli impianti di produzione integrata e le fonderie aperte dell'UE devono soddisfare, in particolare per quanto riguarda gli effetti di ricaduta positivi sulla catena del valore dei semiconduttori dell'Unione;
- il ruolo degli Stati membri, attraverso il consiglio europeo dei semiconduttori, nella decisione sullo status di impianto di produzione integrata o di fonderia aperta dell'UE, anche in caso di revoca;
- la possibilità di derogare alle procedure ambientali riguardanti la progettazione, la costruzione e il funzionamento degli impianti di produzione integrata o delle fonderie aperte dell'UE considerati di "rilevante interesse pubblico";
- l'elaborazione — che deve essere effettuata dalla Commissione — di richieste obbligatorie di informazioni durante una fase di crisi, comprese le misure di salvaguardia per garantirne la proporzionalità e gli interessi di sicurezza;
- l'ambito di applicazione e l'attuazione del pacchetto di strumenti di emergenza, per quanto riguarda l'elenco dei settori critici e degli strumenti degli ordini classificati come prioritari e degli acquisti comuni, nonché la messa a punto di un atto di esecuzione del Consiglio per attivare una fase di crisi;
- l'applicazione, mediante ammende e penalità, degli obblighi relativi alle richieste e alla notifica di informazioni e dell'osservanza degli ordini classificati come prioritari.

12. Nella riunione del 4 novembre 2022 il Comitato dei rappresentanti permanenti ha discusso il finanziamento e l'architettura finanziaria della normativa sui chip nonché le disposizioni sulla proposta di un consorzio per l'infrastruttura europea dei chip (ECIC), e ha fornito orientamenti sulla via da seguire in merito a tali questioni.

Sebbene gli Stati membri abbiano generalmente convenuto che il programma Orizzonte Europa e il programma Europa digitale siano i programmi più adatti per attuare la normativa sui chip e che il livello di ambizione in termini finanziari della normativa sui chip dovrebbe rimanere commisurato alla proposta della Commissione, le delegazioni hanno respinto il ricorso ai disimpegni nell'ambito di Orizzonte Europa. Allo stesso tempo, la presidenza ha rilevato che una lieve maggioranza di Stati membri è a favore del mantenimento dell'ECIC nella proposta ma con ulteriori chiarimenti sul processo, in particolare in vista della sua apertura.

13. La presidenza ha pertanto redatto un ulteriore testo di compromesso riveduto⁵ escludendo il ricorso ai disimpegni nell'ambito di Orizzonte Europa, al fine di rispettare l'accordo interistituzionale esistente sul quadro finanziario pluriennale in merito ai disimpegni, con una conseguente riduzione del finanziamento complessivo a titolo del programma Europa digitale di un importo corrispondente, pari a 400 milioni di EUR. In cambio, la presidenza ha suggerito di approvare il progetto di dichiarazione del Consiglio che figura nell'ADD 1 alla presente nota.

Inoltre, nel testo riveduto, la presidenza ha tenuto conto delle richieste delle delegazioni di specificare chiaramente quali obiettivi operativi sono finanziati da quale parte del programma.

La presidenza ha altresì proposto ulteriori chiarimenti sulla natura volontaria dell'istituzione di un ECIC, sulla sua apertura a diverse forme giuridiche di cooperazione e ad altri partecipanti e sulle sue regole di selezione delle proposte di finanziamento, che non dovrebbero basarsi su una forma giuridica specifica di cooperazione. Il comitato delle autorità pubbliche dell'impresa comune "Chip" dovrebbe essere in grado di verificare l'apertura di un ECIC e di chiedere, se necessario, l'adozione di misure correttive.

14. Nella riunione del 23 novembre 2022 il Comitato dei rappresentanti permanenti, ha esaminato il testo di compromesso e ha concordato di annullare la modifica proposta nell'ultima versione del compromesso per quanto riguarda la formulazione del considerando 12 relativo alla rete di centri di competenza in materia di semiconduttori. Ha inoltre convenuto di aggiungere un nuovo considerando — il 15 bis — per sottolineare ulteriormente l'importanza di distinguere la ricerca e l'innovazione dalle attività di sviluppo delle capacità.

⁵ Doc. 14454/22.

Tutti gli Stati membri sono stati in grado di sostenere il testo di compromesso modificato. La presidenza ha concluso che tale testo, modificato, costituisce una solida base per raggiungere un orientamento generale in sede di Consiglio "Competitività" il 1° dicembre 2022.

Il Comitato dei rappresentanti permanenti ha inoltre raccomandato al Consiglio di approvare la dichiarazione che figura nell'ADD 1 alla presente nota.

15. Il testo di compromesso finale figura nell'ALLEGATO della presente nota e riflette i continui sforzi compiuti dalla presidenza e dagli Stati membri per trovare il giusto equilibrio tra i diversi interessi e obiettivi. Le modifiche rispetto al testo precedente della presidenza (doc. 14454/22) sono indicate in **grassetto sottolineato** per quanto riguarda le aggiunte e con [...] per quanto riguarda le soppressioni.

I nuovi elementi di cui ai considerando 15 bis e 16 e all'articolo 7 dovranno trovare riscontro nel regolamento del Consiglio recante modifica del regolamento (UE) 2021/2085 che istituisce le imprese comuni nell'ambito di Orizzonte Europa, per quanto riguarda l'impresa comune "Chip".

III. CONCLUSIONE

16. Si invita il Consiglio a:
- convenire di raggiungere un orientamento generale sulla proposta della Commissione sulla base del testo di compromesso che figura nell'ALLEGATO;
 - approvare la dichiarazione figurante nell'ADD 1 alla presente nota, che sarà allegata al processo verbale del Consiglio.

Proposta di

REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che istituisce un quadro di misure per rafforzare l'ecosistema europeo dei semiconduttori
(normativa sui chip)**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 173, paragrafo 3, e l'articolo 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo⁶,

visto il parere del Comitato delle regioni⁷,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

⁶ GU C [...] del [...], pag. [...].

⁷ GU C [...] del [...], pag. [...].

considerando quanto segue:

- (1) I semiconduttori rappresentano il fulcro di qualsiasi dispositivo digitale: dagli smartphone e dalle automobili alle applicazioni e alle infrastrutture critiche nei settori della sanità, dell'energia, delle comunicazioni e dell'automazione, fino alla maggior parte degli altri settori industriali. Poiché rivestono un ruolo fondamentale per l'economia digitale, sono potenti strumenti per favorire la transizione verso la sostenibilità, contribuendo in tal modo al conseguimento degli obiettivi del Green Deal. Sebbene i semiconduttori siano essenziali per il funzionamento dell'economia e della società moderne, l'Unione ha assistito a perturbazioni senza precedenti nel loro approvvigionamento. L'attuale carenza di approvvigionamento è un sintomo di inadeguatezze strutturali permanenti e gravi della catena di approvvigionamento e del valore dei semiconduttori dell'Unione. Le perturbazioni hanno rivelato le vulnerabilità di lunga data in tale ambito, in particolare una forte dipendenza dai paesi terzi nella fabbricazione e nella progettazione di chip. La responsabilità di mantenere nell'Unione una forte base industriale, competitiva e sostenibile, che promuova l'innovazione per l'intera gamma di chip, spetta in primo luogo agli Stati membri .
- (2) È opportuno istituire un quadro per aumentare la resilienza dell'Unione nel settore delle tecnologie dei semiconduttori, stimolare gli investimenti, rafforzare le capacità della catena di approvvigionamento dei semiconduttori dell'Unione e intensificare la cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione.
- (3) Tale quadro persegue due obiettivi. Il primo obiettivo consiste nel garantire le condizioni necessarie per la competitività e la capacità di innovazione dell'Unione e garantire l'adeguamento dell'industria ai cambiamenti strutturali dovuti ai rapidi cicli di innovazione e alla necessità di sostenibilità. Il secondo obiettivo, distinto e complementare al primo, mira a migliorare il funzionamento del mercato interno istituendo un quadro giuridico uniforme dell'Unione per aumentare la resilienza e la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione nel settore delle tecnologie dei semiconduttori al fine di accrescerne la robustezza e contrastarne le perturbazioni.

- (4) È necessario adottare misure per sviluppare le capacità e rafforzare l'ecosistema dei semiconduttori dell'Unione, in conformità dell'articolo 173, paragrafo 3, del trattato. Tali misure non comportano l'armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali. A tal riguardo, l'Unione dovrebbe rafforzare la competitività e la resilienza della base tecnologica e industriale dei semiconduttori, consolidando nel contempo la capacità di innovazione dell'ecosistema dei semiconduttori, riducendo la dipendenza da un numero limitato di imprese di paesi terzi e di zone geografiche e rafforzando la sua capacità di progettare e produrre semiconduttori avanzati. L'iniziativa "Chip per l'Europa" ("l'iniziativa") dovrebbe sostenere questi obiettivi colmando il divario tra le capacità avanzate di ricerca e innovazione dell'Europa e il loro sfruttamento industriale sostenibile. Dovrebbe promuovere lo sviluppo di capacità per consentire la progettazione e la produzione di tecnologie dei semiconduttori di prossima generazione e l'integrazione di sistemi in tali tecnologie, approfondire la collaborazione tra i principali operatori in tutta l'Unione, consolidare le catene di approvvigionamento e del valore dei semiconduttori in Europa, rispondere alle esigenze dei settori industriali chiave e creare nuovi mercati.

- (5) A causa dell'ubiquità dei semiconduttori, le recenti carenze hanno avuto effetti negativi diretti o indiretti sulle imprese in tutta l'Unione e hanno provocato forti ripercussioni economiche. L'impatto economico e sociale ha portato a una maggiore consapevolezza del pubblico e degli operatori economici e a una conseguente pressione affinché gli Stati membri affrontino le dipendenze strategiche per quanto riguarda i semiconduttori. Al tempo stesso, il settore dei semiconduttori è caratterizzato da interdipendenze lungo la catena del valore, in cui nessuna singola zona geografica domina tutte le fasi della catena del valore. Questo carattere transfrontaliero è ulteriormente sottolineato dalla natura dei prodotti a semiconduttori quale fattore abilitante per le industrie a valle. Sebbene la produzione di semiconduttori possa essere concentrata in alcune regioni, le industrie utilizzatrici sono distribuite in tutta l'Unione. In tale contesto, la sicurezza dell'approvvigionamento di semiconduttori e la resilienza dell'ecosistema dei semiconduttori possono essere affrontate al meglio mediante disposizioni di armonizzazione dell'Unione, in forza dell'articolo 114 del trattato. È necessario un quadro normativo unico e coerente che armonizzi determinate condizioni affinché gli operatori possano realizzare progetti specifici che contribuiscano alla sicurezza dell'approvvigionamento e alla resilienza dell'ecosistema dei semiconduttori nell'Unione. Dovrebbe inoltre essere istituito un meccanismo coordinato di monitoraggio e risposta alle crisi per affrontare le carenze di approvvigionamento e prevenire gli ostacoli all'unità del mercato interno, evitando differenze di risposta tra gli Stati membri.
- (6) Il conseguimento di tali obiettivi sarà sostenuto da un meccanismo di governance. A livello dell'Unione, il regolamento istituisce un consiglio europeo dei semiconduttori, composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto dalla Commissione. Il consiglio europeo dei semiconduttori fornirà consulenza e assistenza alla Commissione su questioni specifiche, compresa l'attuazione del presente regolamento, agevolando la cooperazione tra gli Stati membri e scambiando informazioni sulle questioni relative al presente regolamento. Il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe tenere riunioni distinte per i diversi compiti attribuitigli a norma dei vari capi del presente regolamento. Le riunioni possono svolgersi in diverse composizioni dei rappresentanti di alto livello e la Commissione può istituire sottogruppi.

- (7) Data la natura mondiale della catena di approvvigionamento dei semiconduttori, la cooperazione internazionale con i paesi terzi è un elemento importante per conseguire la resilienza dell'ecosistema dei semiconduttori dell'Unione. Le azioni intraprese a norma del presente regolamento dovrebbero inoltre consentire all'Unione di svolgere un ruolo più incisivo, in quanto centro di eccellenza, in un ecosistema dei semiconduttori mondiale, interdipendente e più efficiente. La Commissione, assistita dal consiglio europeo dei semiconduttori, dovrebbe cooperare con i paesi terzi e costruire partenariati al fine di trovare soluzioni per affrontare, per quanto possibile, le perturbazioni della catena di approvvigionamento dei semiconduttori.
- (8) I costi nel settore dei semiconduttori sono molto elevati sia per quanto riguarda sviluppo e innovazione sia per la costruzione di impianti di prova e sperimentazione all'avanguardia a sostegno della produzione industriale. Tali costi hanno ripercussioni dirette sulla competitività e sulla capacità di innovazione dell'industria dell'Unione, come pure sulla sicurezza dell'approvvigionamento e sulla resilienza dell'ecosistema dei semiconduttori. Le recenti carenze nell'Unione e nel mondo e la rapida evoluzione delle sfide tecnologiche e dei cicli di innovazione che interessano la catena del valore dei semiconduttori hanno evidenziato la necessità di rafforzare la competitività, la resilienza e la capacità di innovazione dell'Unione istituendo l'iniziativa.
- (9) La responsabilità di mantenere nell'Unione una forte base industriale, competitiva, sostenibile e innovativa spetta in primo luogo agli Stati membri. La natura e la portata della sfida dell'innovazione per i semiconduttori richiedono tuttavia un'azione concertata a livello dell'Unione.

[(10) soppresso]

(11) Al fine di dotare l'Unione delle capacità di ricerca e innovazione nel settore della tecnologia dei semiconduttori, necessarie per mantenere i suoi investimenti nella ricerca e nell'industria al più alto livello e colmare l'attuale divario tra ricerca e sviluppo e fabbricazione, l'Unione e i suoi Stati membri dovrebbero coordinare meglio i loro sforzi e coinvestire. Per conseguire tale obiettivo, l'Unione e gli Stati membri dovrebbero tenere conto degli obiettivi della duplice transizione verde e digitale. L'iniziativa dovrebbe, nella misura del possibile, integrare e massimizzare in tutte le sue componenti e le sue azioni i vantaggi dell'applicazione delle tecnologie dei semiconduttori in quanto potenti strumenti della transizione verso la sostenibilità che possono portare a nuovi prodotti e a un uso più efficiente, efficace, pulito e duraturo delle risorse, compresi l'energia e i materiali necessari per la produzione e l'uso nell'intero ciclo di vita dei semiconduttori.

(12) Al fine di conseguire il suo obiettivo generale e affrontare le sfide sia sul lato dell'offerta che sul lato della domanda dell'attuale ecosistema dei semiconduttori, l'iniziativa dovrebbe comprendere cinque obiettivi operativi. In primo luogo, per rafforzare la capacità di progettazione dell'Europa, l'iniziativa dovrebbe sostenere azioni volte a creare una piattaforma di progettazione virtuale disponibile in tutta l'Unione. La piattaforma dovrebbe collegare le società di progettazione, le PMI e le start-up, i titolari di proprietà intellettuale e i fornitori di strumenti nonché le organizzazioni di ricerca e tecnologia, al fine di fornire soluzioni di prototipi virtuali basate sullo sviluppo collaborativo della tecnologia. In secondo luogo, al fine di fornire la base per rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento e l'ecosistema dei semiconduttori nell'Unione, l'iniziativa dovrebbe sostenere il potenziamento delle linee pilota avanzate esistenti e lo sviluppo di nuove linee per consentire lo sviluppo e la diffusione di tecnologie dei semiconduttori all'avanguardia e di prossima generazione. Le linee pilota dovrebbero permettere all'industria di collaudare, sperimentare e convalidare le tecnologie dei semiconduttori e gli schemi di progettazione dei sistemi, riducendo al contempo il più possibile gli impatti ambientali. Gli investimenti dell'Unione nelle linee pilota, unitamente agli investimenti degli Stati membri e del settore privato, sono necessari per affrontare l'attuale sfida strutturale e le carenze del mercato qualora gli impianti non fossero disponibili nell'Unione e il potenziale di innovazione e la competitività dell'Unione a livello mondiale ne risultassero quindi ostacolati. In terzo luogo, al fine di accelerare lo sviluppo innovativo dei chip quantistici e delle tecnologie dei semiconduttori associate, comprese quelle basate su materiale semiconduttore o integrate con la fotonica, che favoriscano lo sviluppo del settore dei semiconduttori, l'iniziativa dovrebbe sostenere azioni, quali le librerie di progettazione per chip quantistici, le linee pilota per la costruzione di chip quantistici e impianti di prova e sperimentazione di chip quantistici prodotti attraverso le linee pilota. In quarto luogo, per promuovere l'uso delle tecnologie dei semiconduttori, fornire accesso agli impianti di progettazione e alle linee pilota e colmare la carenza di competenze in tutta l'Unione, l'iniziativa dovrebbe sostenere l'istituzione di una rete di centri di competenza in materia di semiconduttori **in ciascuno Stato membro**, potenziando gli impianti esistenti o creandone di nuovi.

L'accesso alle infrastrutture finanziate da fondi pubblici, quali gli impianti pilota e di prova, e alla rete di centri di competenza dovrebbe essere aperto a un'ampia gamma di utilizzatori e deve essere concesso, in modo trasparente e non discriminatorio, alle grandi imprese a condizioni di mercato (o al prezzo di costo maggiorato di un margine ragionevole) e alle PMI a prezzi ridotti e in via preferenziale. Tale accesso, accordato anche ai partner della ricerca internazionale e ai partner commerciali, può favorire un maggiore arricchimento reciproco e un aumento del know-how e dell'eccellenza, contribuendo nel contempo al recupero dei costi. In quinto luogo, la Commissione dovrebbe istituire un apposito strumento di sostegno per gli investimenti nei semiconduttori (nell'ambito delle attività di agevolazione degli investimenti descritte collettivamente come "fondo per i chip") che proponga soluzioni di capitale e di debito, compreso un meccanismo di finanziamento misto nell'ambito del Fondo InvestEU istituito dal regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio⁸, in stretta cooperazione con il gruppo Banca europea per gli investimenti e con altri partner esecutivi quali le banche e gli istituti di promozione nazionali. Le attività del "fondo per i chip" dovrebbero sostenere lo sviluppo di un ecosistema dei semiconduttori dinamico e resiliente offrendo opportunità per una maggiore disponibilità di fondi per sostenere sia la crescita delle start-up e delle PMI sia gli investimenti lungo tutta la catena del valore, anche per altre imprese nelle catene del valore dei semiconduttori. In tale contesto, il Consiglio europeo per l'innovazione apporterà un sostegno specifico ulteriore, per mezzo di sovvenzioni e investimenti azionari, agli innovatori ad alto rischio che creano nuovi mercati.

⁸ Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 marzo 2021, che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017 (GU L 107 del 26.3.2021, pag. 30).

- (13) Al fine di superare i limiti dell'attuale frammentazione dello sforzo di investimento pubblico e privato, agevolare l'integrazione l'arricchimento reciproco e la redditività dell'investimento dei programmi in corso e perseguire una visione strategica comune dell'Unione in materia di semiconduttori, quale mezzo per realizzare l'ambizione dell'Unione e dei suoi Stati membri di rivestire un ruolo di primo piano nell'economia digitale, l'iniziativa "Chip per l'Europa" dovrebbe agevolare un coordinamento migliore e sinergie più strette tra i programmi di finanziamento esistenti a livello dell'Unione e nazionale, favorire un coordinamento migliore e una maggiore collaborazione con l'industria e con i principali portatori di interessi del settore privato e ulteriori investimenti congiunti con gli Stati membri. L'attuazione dell'iniziativa è impostata in modo da mettere in comune le risorse dell'Unione, degli Stati membri e dei paesi terzi associati a programmi esistenti dell'Unione, nonché del settore privato. L'iniziativa può quindi avere successo solo grazie a uno sforzo collettivo degli Stati membri, insieme all'Unione, volto a sostenere sia i significativi costi di capitale sia l'ampia disponibilità di risorse virtuali per la progettazione, prova e sperimentazione e per la diffusione di conoscenze, abilità e competenze. Tenuto conto delle specificità delle azioni in questione, gli obiettivi dell'iniziativa, in particolare le attività del "fondo per i chip", dovrebbero essere sostenuti, se del caso, tramite un meccanismo di finanziamento misto nell'ambito del fondo InvestEU.
- (14) Il sostegno a titolo dell'iniziativa dovrebbe essere utilizzato per ovviare in modo proporzionato alle carenze del mercato oppure a situazioni di investimento non ottimali e le azioni non dovrebbero duplicare né escludere i finanziamenti privati o falsare la concorrenza nel mercato interno. Le azioni dovrebbero presentare un chiaro valore aggiunto per l'Unione.

- (14 bis) L'attuazione dell'iniziativa dovrebbe essere affidata principalmente all'impresa comune "Chip" istituita dal regolamento XX/XX del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/2085 che istituisce le imprese comuni nell'ambito di Orizzonte Europa per quanto riguarda l'impresa comune "Chip"⁹.
- (15) L'iniziativa dovrebbe basarsi su conoscenze solide e rafforzare le sinergie con le azioni attualmente sostenute dall'Unione e dagli Stati membri mediante programmi e azioni in materia di ricerca e innovazione nel settore dei semiconduttori e di sviluppo di una parte della catena di approvvigionamento, in particolare il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa istituito dal regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁰ (Orizzonte Europa) e il programma Europa digitale istituito dal regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio¹¹ con l'obiettivo di consolidare, entro il 2030, la posizione dell'Unione quale attore globale nella tecnologia dei semiconduttori e delle loro applicazioni, con una quota crescente di produzione a livello mondiale. Ad integrazione di tali attività, l'iniziativa dovrebbe operare in stretta collaborazione con altri portatori di interessi pertinenti, come ad esempio l'alleanza industriale per i processori e le tecnologie dei semiconduttori.

⁹ [...].

¹⁰ Regolamento (UE) 2021/695 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 aprile 2021, che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione Orizzonte Europa e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, e che abroga i regolamenti (UE) n. 1290/2013 e (UE) n. 1291/2013 (GU L 170 del 12.5.2021, pag. 1).

¹¹ Regolamento (UE) 2021/694 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2021, che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240 (GU L 166 dell'11.5.2021, pag. 1).

(15 bis) Al fine di consentire sinergie tra i programmi dell'Unione e degli Stati membri, i programmi di lavoro dell'impresa comune "Chip" nell'ambito dell'iniziativa dovrebbero, conformemente all'articolo 17, paragrafo 2, lettera k), e all'articolo 137, lettera a bis), del regolamento (UE) 2021/2085 del Consiglio che istituisce le imprese comuni nell'ambito di Orizzonte Europa¹², modificato, distinguere chiaramente le azioni a sostegno della ricerca e dell'innovazione nel settore dei semiconduttori da quelle volte a sviluppare parti della catena di approvvigionamento, in modo da garantire l'adeguata partecipazione di soggetti pubblici e privati.

¹² **Regolamento (UE) 2021/2085 del Consiglio, del 19 novembre 2021, che istituisce le imprese comuni nell'ambito di Orizzonte Europa che abroga i regolamenti (CE) n. 219/2007, (UE) n. 557/2014, (UE) n. 558/2014, (UE) n. 559/2014, (UE) n. 560/2014, (UE) n. 561/2014 e (UE) n. 642/2014 (GU L 427 del 30.11.2021, pag. 17).**

(16) Al fine di agevolare l'attuazione di azioni specifiche dell'iniziativa, quali la piattaforma di progettazione o le linee pilota, è necessario prevedere come opzione un nuovo strumento giuridico, ossia il consorzio europeo per l'infrastruttura dei chip (ECIC). L'ECIC dovrebbe essere dotato di personalità giuridica e pertanto il soggetto richiedente, che presenta una domanda relativa ad azioni specifiche che saranno finanziate dall'iniziativa, può essere lo stesso ECIC e non le singole entità che lo compongono. Tuttavia, a norma dell'articolo XX del regolamento (UE) 2021/2085 del Consiglio che istituisce le imprese comuni nell'ambito di Orizzonte Europa^[...], modificato, gli inviti a presentare proposte nell'ambito del programma di lavoro nel quadro dell'iniziativa "Chip per l'Europa" dovrebbero essere aperti a diverse forme giuridiche di cooperazione e ad altri partecipanti, e la selezione delle proposte per il finanziamento non dovrebbe basarsi su una forma giuridica specifica di cooperazione. L'obiettivo principale dell'ECIC dovrebbe consistere nell'incoraggiare una collaborazione efficace e strutturale tra soggetti giuridici, comprese le organizzazioni di ricerca e tecnologia, l'industria e gli Stati membri. L'ECIC dovrebbe contare sulla partecipazione di almeno tre membri, che possono essere Stati membri, soggetti giuridici pubblici o privati di almeno tre Stati membri, o una combinazione degli stessi. Essendo dotato di personalità giuridica, un ECIC godrebbe di una sufficiente autonomia per stabilire la propria composizione, la governance, il finanziamento, il bilancio, le modalità con cui i membri sono invitati a versare i rispettivi contributi finanziari, nonché il coordinamento, la gestione della proprietà intellettuale e i metodi di lavoro. I membri dell'ECIC dovrebbero poter disporre della massima flessibilità nel determinare il diritto applicabile, la sede legale e i diritti di voto.

La selezione dei soggetti giuridici pubblici e privati che attuano il piano di lavoro dell'ECIC dovrebbe essere equa, trasparente e aperta. Per garantire un accesso equo e paritario alla partecipazione, un ECIC dovrebbe essere aperto a nuovi membri, che possono essere Stati membri, soggetti giuridici pubblici o privati, per tutta la sua durata. In particolare, gli Stati membri dovrebbero poter aderire a un ECIC in qualsiasi momento in qualità di membri a pieno titolo o osservatori, mentre altri soggetti giuridici pubblici o privati dovrebbero poter aderire in qualsiasi momento a condizioni eque e ragionevoli specificate nello statuto. Il comitato delle autorità pubbliche dell'impresa comune dovrebbe essere in grado di verificare l'apertura di un ECIC e di chiedere, se necessario, l'adozione di determinate misure correttive. L'istituzione di un ECIC non dovrebbe comportare l'istituzione effettiva di un nuovo organismo dell'Unione. Il consorzio dovrebbe colmare le lacune nel pacchetto di strumenti di cui l'Unione dispone per combinare i finanziamenti degli Stati membri, il bilancio dell'Unione e gli investimenti privati ai fini dell'attuazione delle azioni specifiche dell'iniziativa. La Commissione non dovrebbe partecipare direttamente al consorzio.

(16 bis) Un ECIC che non comprende soggetti privati tra i suoi membri dovrebbe essere riconosciuto come organismo internazionale ai sensi dell'articolo 143, lettera g), e dell'articolo 151, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio¹³ e come organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE del Consiglio¹⁴. Un ECIC che comprende soggetti privati tra i suoi membri non può essere riconosciuto come organismo internazionale e organizzazione internazionale.

[(17) spostato al considerando (14 bis)]

¹³ Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1).

¹⁴ Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CEE (GU L 9 del 14.1.2009, pag. 12).

- (17 bis) Per facilitare l'accesso alle competenze tecniche e garantire la diffusione delle conoscenze in tutta l'Unione, nonché il sostegno alle diverse iniziative in materia di competenze, è opportuno istituire una rete di centri di competenza. I centri di competenza forniranno servizi ai portatori di interessi nel settore dei semiconduttori, comprese le start-up e le PMI. Tra gli esempi figurano l'agevolazione dell'accesso alle linee pilota e alla piattaforma di progettazione, l'offerta di formazione e sviluppo delle competenze, il sostegno alla ricerca di investitori, l'utilizzo delle competenze locali esistenti o il raggiungimento dei pertinenti mercati verticali. I servizi dovrebbero essere forniti in modo aperto, trasparente e non discriminatorio. Ciascun centro di competenza dovrebbe essere collegato alla rete europea di centri di competenza in materia di semiconduttori, farne parte e fungere da punto di accesso per altri nodi della rete. A tale riguardo, dovrebbero essere massimizzate le sinergie con strutture analoghe esistenti, quali i poli europei dell'innovazione digitale. Ad esempio, gli Stati membri potrebbero designare un polo europeo dell'innovazione digitale esistente incentrato sui semiconduttori come centro di competenza ai fini del presente regolamento, purché non sia violato il divieto di doppio finanziamento.
- (18) Per incoraggiare lo sviluppo delle necessarie capacità di fabbricazione e delle relative capacità di progettazione, nonché rafforzare in tal modo la resilienza dell'ecosistema dei semiconduttori e garantire la sicurezza dell'approvvigionamento nell'Unione, può essere opportuno un sostegno pubblico, a condizione che ciò non comporti distorsioni nel mercato interno. A tale riguardo, è necessario armonizzare determinate condizioni affinché gli operatori realizzino progetti specifici a livello dell'Unione che contribuiscano al conseguimento degli obiettivi del presente regolamento e distinguere tra due tipi di impianti, vale a dire: impianti di produzione integrata e fonderie aperte dell'UE. Il modello di business dovrebbe essere il fattore distintivo per la qualifica di uno o dell'altro tipo di impianto. Le fonderie aperte dell'UE offrono capacità di produzione ad altre imprese. Gli impianti di produzione integrata producono per i propri scopi commerciali e possono integrare nel loro modello di business, oltre alla fabbricazione, anche altre fasi della catena di approvvigionamento, come la progettazione e la vendita dei prodotti.

- (19) Gli impianti di produzione integrata e le fonderie aperte dell'UE dovrebbero fornire capacità di fabbricazione dei semiconduttori "prime nel loro genere" nell'Unione e contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento e alla resilienza dell'ecosistema dei semiconduttori nel mercato interno. Il fattore qualificante "primo nel suo genere" consiste nell'apportare un elemento innovativo al mercato interno per quanto riguarda i processi di fabbricazione o il prodotto finale; tale elemento può essere basato su nodi tecnologici nuovi o esistenti. Gli elementi di innovazione pertinenti potrebbero riguardare il nodo tecnologico, o il materiale di substrato, o approcci che determinino miglioramenti in termini di potenza di calcolo o altri attributi di prestazione, efficienza energetica, livello di sicurezza o affidabilità, nonché integrazione di nuove funzionalità, tra cui l'IA e la capacità di memoria. Un altro esempio di innovazione è l'integrazione di diversi processi finalizzata all'aumento dell'efficienza o all'automazione dell'imballaggio e dell'assemblaggio. Per quanto riguarda i vantaggi ambientali, gli elementi di innovazione includono la riduzione quantificabile della quantità di energia, acqua o sostanze chimiche utilizzate o un aumento della riciclabilità dei materiali. Gli elementi di innovazione di cui sopra possono applicarsi sia ai nodi tecnologici maturi che a quelli all'avanguardia. Tale innovazione non dovrebbe ancora essere materialmente presente né dovrebbe essere prevista all'interno dell'Unione. Ad esempio, un'innovazione simile nell'ambito di ricerca e sviluppo o della produzione su piccola scala non escluderebbe necessariamente la successiva qualifica come "primo nel suo genere".
- (20) Qualora una fonderia aperta dell'UE offra capacità di produzione a imprese non collegate al gestore dell'impianto, dovrebbe stabilire, attuare e mantenere una separazione funzionale adeguata ed efficace in modo da impedire lo scambio di informazioni riservate tra la produzione interna ed esterna. Tale obbligo dovrebbe applicarsi a tutte le informazioni acquisite nel processo di progettazione e nelle unità di fabbricazione di fabbricazione iniziale o finale.

- (21) Per essere qualificato come impianto di produzione integrata o fonderia aperta dell'UE, la creazione, il funzionamento o la produzione dell'impianto dovrebbero avere ricadute positive sulla catena del valore dei semiconduttori dell'Unione, con un impatto positivo sulla sicurezza dell'approvvigionamento e sulla resilienza dell'ecosistema dei semiconduttori nell'Unione, aumentando la forza lavoro qualificata e contribuendo alla transizione verde e digitale dell'Unione. Varie attività volte a creare effetti di ricaduta positivi possono essere prese in considerazione ai fini della qualifica di impianti di produzione integrata o di fonderie aperte dell'UE. Tra gli esempi figurano la concessione dell'accesso agli impianti di fabbricazione dietro pagamento di una commissione di mercato; l'offerta di kit di progettazione dei processi alle imprese di progettazione più piccole o alla piattaforma di progettazione; la diffusione dei risultati delle proprie attività di R&S; l'avvio di una collaborazione nel campo della ricerca con università e istituti di ricerca europei; la cooperazione con autorità nazionali o istituti di istruzione e formazione professionale al fine di contribuire allo sviluppo delle competenze; il contributo a progetti di ricerca a livello dell'Unione; oppure l'offerta di opportunità di sostegno specifico alle start-up e alle PMI. Le ripercussioni su vari Stati membri, anche per quanto concerne gli obiettivi di coesione, dovrebbero essere considerate uno degli indicatori di un chiaro effetto positivo di un impianto di produzione integrata e di una fonderia aperta dell'UE sulla catena del valore dei semiconduttori nell'Unione.
- (22) È importante che gli impianti di produzione integrata e le fonderie aperte dell'UE non siano soggetti all'applicazione extraterritoriale degli obblighi di servizio pubblico imposti da paesi terzi, che potrebbero comprometterne la possibilità di utilizzare le infrastrutture, i software, i servizi, le strutture, i beni, le risorse, la proprietà intellettuale o il know-how loro appartenenti, necessari per adempiere l'obbligo, che essi dovrebbero garantire, relativo agli ordini classificati come prioritari a norma del presente regolamento.

- (23) Dato il rapido sviluppo delle tecnologie dei semiconduttori e per rafforzare la futura competitività industriale dell'Unione, gli impianti di produzione integrata e le fonderie aperte dell'UE dovrebbero investire nell'Unione nell'innovazione continua al fine di conseguire progressi concreti nella tecnologia dei semiconduttori o preparare tecnologie di prossima generazione. Alla luce di ciò, gli impianti di produzione integrata e le fonderie aperte dell'UE dovrebbero essere in grado di testare e sperimentare nuove possibilità grazie all'accesso preferenziale alle linee pilota istituite dall'iniziativa "Chip per l'Europa", attraverso applicazioni accelerate per i loro servizi, senza pregiudicare l'accesso effettivo da parte di altri soggetti.
- (24) Affinché la procedura per ottenere lo status di impianto di produzione integrata e fonderia aperta dell'UE sia uniforme e trasparente, la decisione di concessione dello status dovrebbe essere adottata dalla Commissione su richiesta di una singola impresa o di un consorzio di più imprese. Lo status dovrebbe essere aperto sia alla costituzione di un nuovo impianto di fabbricazione di semiconduttori che all'aumento significativo o alla trasformazione innovativa di un impianto esistente. Per riconoscere l'importanza della realizzazione coordinata e collaborativa dell'impianto previsto, la Commissione dovrebbe tenere conto, nella sua valutazione, della disponibilità dello Stato membro o degli Stati membri in cui il richiedente intende stabilire i propri impianti a sostenerne la costituzione. Inoltre, nel valutare la solvibilità del piano aziendale, la Commissione potrebbe tener conto dei risultati complessivi del richiedente.

(24 bis) Dati i diritti connessi al riconoscimento come impianto di produzione integrata o fonderia aperta dell'UE, la Commissione dovrebbe monitorare se le strutture cui è stato concesso tale stato continuano a soddisfare i requisiti stabiliti nel presente regolamento. In caso contrario, la Commissione dovrebbe avere il diritto di riesaminare e, se necessario, revocare lo status e, di conseguenza, i diritti connessi a tale status. Qualsiasi decisione sulla revoca dello status dovrebbe essere adottata solo previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori ed essere motivata. Di conseguenza, l'impresa che gestisce un impianto di produzione integrata o una fonderia aperta dell'UE dovrebbe avere la possibilità di chiedere proattivamente un riesame della durata dello status o dei piani di attuazione qualora circostanze esterne imprevedute, quali gravi perturbazioni aventi un impatto economico diretto sull'impianto riconosciuto, possano avere conseguenze sulla sua capacità di soddisfare i criteri. Per tener conto del fatto che la maggior parte dei diritti sono concessi nel periodo di stabilimento, gli impianti dovrebbero rimanere soggetti all'obbligo di rispettare gli ordini classificati come prioritari anche in caso di revoca dello status per il periodo rimanente fino alla scadenza dello status.

(25) Considerata la loro importanza ai fini della sicurezza dell'approvvigionamento e della creazione di un ecosistema resiliente dei semiconduttori, gli impianti di produzione integrata e le fonderie aperte dell'UE dovrebbero essere considerati di interesse dell'Unione. Garantire la sicurezza dell'approvvigionamento dei semiconduttori è importante anche per la digitalizzazione che consente la transizione verde di molti altri settori. Per contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento di semiconduttori nell'Unione, gli Stati membri possono applicare misure di sostegno e prevedere un sostegno amministrativo nell'ambito delle procedure nazionali di rilascio delle autorizzazioni, senza pregiudicare, se del caso, la competenza della Commissione in materia di aiuti di Stato di cui agli articoli 107 e 108 del trattato. Gli Stati membri dovrebbero sostenere la costituzione di impianti di produzione integrata e di fonderie aperte dell'UE conformemente al diritto dell'Unione.

- (26) È necessario che gli impianti di produzione integrata e le fonderie aperte dell'UE siano costituiti il più rapidamente possibile, mantenendo al minimo gli oneri amministrativi. Per questo motivo, gli Stati membri dovrebbero trattare nel modo più rapido possibile le domande relative alla progettazione, alla costruzione e al funzionamento degli impianti di produzione integrata e delle fonderie aperte dell'UE. Essi possono nominare un'autorità che agevoli e coordini le procedure di rilascio delle autorizzazioni, la quale può designare un coordinatore che funga da punto di contatto unico per il progetto. Ove necessario per la concessione di una deroga a norma della direttiva 92/43/CEE del Consiglio¹⁵ e della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁶, la creazione e il funzionamento di tali strutture possono inoltre essere considerate di rilevante interesse pubblico ai sensi dei suddetti testi giuridici, purché siano soddisfatte le altre condizioni stabilite in tali disposizioni.
- (27) Il mercato interno trarrebbe grande beneficio da norme comuni relative a chip verdi, affidabili e sicuri. I dispositivi intelligenti, i sistemi e le piattaforme di connettività futuri dovranno basarsi su chip a semiconduttori avanzati e dovranno soddisfare requisiti ecologici, di affidabilità e di cibersicurezza, che dipenderanno in larga misura dalle caratteristiche della tecnologia sottostante. A tal fine, l'Unione dovrebbe sviluppare procedure di certificazione di riferimento e imporre all'industria di sviluppare congiuntamente tali procedure per settori e tecnologie specifici con un impatto sociale potenzialmente elevato.
- (28) Alla luce di quanto precede, la Commissione, consultato il consiglio europeo dei semiconduttori, dovrebbe preparare il terreno per una certificazione di chip e sistemi integrati verdi, affidabili e sicuri che si basino sulle tecnologie dei semiconduttori o ne facciano ampio uso, con il debito coinvolgimento dei portatori di interessi. In particolare, dovrebbero discutere e individuare i settori e i prodotti pertinenti per i quali è necessaria tale certificazione.

¹⁵ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

¹⁶ Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

- (29) Alla luce delle carenze strutturali della catena di approvvigionamento dei semiconduttori e del conseguente rischio di future carenze, il presente regolamento fornisce strumenti per un approccio coordinato in materia di monitoraggio della catena del valore dei semiconduttori e di contrasto efficace di eventuali perturbazioni del mercato, in modo proporzionato.
- (30) Poiché le catene del valore dei semiconduttori sono complesse, si evolvono velocemente e sono interconnesse con vari attori, occorre un approccio coordinato a un monitoraggio regolare per aumentare la capacità di mitigare i rischi che possono influenzare negativamente l'approvvigionamento di semiconduttori e migliorare la comprensione delle dinamiche delle catene del valore dei semiconduttori mediante un'integrazione delle informazioni. La Commissione, in consultazione con il consiglio europeo dei semiconduttori, dovrebbe monitorare la catena del valore dei semiconduttori concentrandosi su indicatori di allerta precoce, in modo da non creare un eccessivo onere amministrativo per le imprese.
- (30 bis) Al fine di ridurre al minimo l'onere per le imprese che rispondono al monitoraggio e di garantire che le informazioni acquisite possano essere raccolte in modo significativo, la Commissione dovrebbe prevedere mezzi standardizzati per qualsiasi raccolta di informazioni. Tali mezzi dovrebbero essere protetti e garantire che tutte le informazioni raccolte siano trattate in modo riservato.
- [(31) soppresso]
- [(32) soppresso]
- (33) Al fine di consentire tali attività, le autorità nazionali competenti degli Stati membri dovrebbero stabilire un elenco di contatti di tutte le imprese pertinenti che operano lungo la catena di approvvigionamento dei semiconduttori con sede sul loro territorio nazionale, il che dovrebbe consentire di individuare soggetti appropriati che rispondano alle richieste di informazioni volontarie, senza che tale elenco debba essere esaustivo. L'elenco dei contatti dovrebbe essere gestito nel pieno rispetto delle norme applicabili in materia di riservatezza.

[(34) soppresso]

[(35) soppresso]

[(36) soppresso]

- (37) Per prevedere le perturbazioni nelle diverse fasi della catena del valore dei semiconduttori nell'Unione e del commercio all'intero dell'Unione e per prepararsi ad affrontarle, la Commissione, in collaborazione con il consiglio europeo dei semiconduttori, dovrebbe definire indicatori di allerta precoce nella valutazione del rischio dell'Unione. Tali indicatori potrebbero includere incrementi atipici dei tempi di consegna, la disponibilità di materie prime, di prodotti intermedi e di capitale umano necessari per la fabbricazione di semiconduttori, o di apparecchiature di fabbricazione adeguate, la domanda prevista di semiconduttori sul mercato dell'Unione e sul mercato mondiale, gli aumenti dei prezzi superiori alla normale fluttuazione dei prezzi, l'effetto di incidenti, attacchi, catastrofi naturali o altri eventi gravi, l'effetto delle politiche commerciali, dei diritti doganali, delle restrizioni all'esportazione, degli ostacoli agli scambi e di altre misure connesse al commercio, l'effetto della chiusura di imprese, delle delocalizzazioni o delle acquisizioni di operatori chiave del mercato. Le attività di monitoraggio della Commissione dovrebbero concentrarsi su tali indicatori di allerta precoce.
- (38) Alcune imprese che forniscono beni o servizi connessi ai semiconduttori sono considerate essenziali per un'efficace catena di approvvigionamento nell'ecosistema dei semiconduttori dell'Unione, a motivo del numero di imprese dell'Unione che dipendono dai loro prodotti, della loro quota di mercato dell'Unione o a livello mondiale, della loro importanza per garantire un livello sufficiente di approvvigionamento o del possibile impatto dell'interruzione della fornitura dei loro prodotti o servizi. Gli Stati membri, in collaborazione con la Commissione, dovrebbero individuare gli operatori chiave del mercato nel loro territorio.

- (39) A norma dell'articolo 4 del regolamento (UE) 2019/452 che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione¹⁷, nel determinare se un investimento estero diretto possa incidere sulla sicurezza o sull'ordine pubblico, gli Stati membri e la Commissione possono considerarne i potenziali effetti sulle tecnologie critiche e sui prodotti a duplice uso quali definiti all'articolo 2, punto 1, del regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio¹⁸, compresi i semiconduttori.
- (40) Gli Stati membri dovrebbero valutare nello specifico l'integrità delle attività svolte dagli operatori chiave del mercato. Tali questioni potrebbero essere portate all'attenzione del consiglio europeo dei semiconduttori dallo Stato membro interessato.
- (40 bis) Per consentire di anticipare potenziali carenze, le autorità nazionali competenti dovrebbero avvertire la Commissione, se vengono a conoscenza di un rischio di grave perturbazione nell'approvvigionamento di semiconduttori. Al fine di garantire un approccio coordinato, la Commissione, qualora venga a conoscenza di un rischio di grave perturbazione nell'approvvigionamento di semiconduttori, anche attraverso le informazioni dei partner internazionali, dovrebbe convocare una riunione straordinaria del consiglio europeo dei semiconduttori per discutere della gravità delle perturbazioni e se sia opportuno, necessario e proporzionato che gli Stati membri effettuino appalti congiunti coordinati quale misura preventiva, nonché avviare un dialogo con i portatori di interessi al fine di individuare e preparare misure preventive. Nell'ambito di tale dialogo, il consiglio europeo dei semiconduttori e la Commissione dovrebbero tenere conto dei pareri degli attori economici e dei portatori di interessi della catena del valore dei semiconduttori. La Commissione dovrebbe procedere a consultazioni e avviare una cooperazione con i paesi terzi interessati per far fronte a eventuali perturbazioni della catena di approvvigionamento internazionale, conformemente agli obblighi internazionali e fatti salvi i requisiti procedurali.

¹⁷ Regolamento (UE) 2019/452 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 marzo 2019, che istituisce un quadro per il controllo degli investimenti esteri diretti nell'Unione (GU L 79I del 21.3.2019, pag. 1).

¹⁸ Regolamento (CE) n. 428/2009 del Consiglio, del 5 maggio 2009, che istituisce un regime comunitario di controllo delle esportazioni, del trasferimento, dell'intermediazione e del transito di prodotti a duplice uso (GU L 134 del 29.5.2009, pag. 1).

(41) A tal fine, qualora venga a conoscenza di un rischio di grave perturbazione nell'approvvigionamento di semiconduttori, la Commissione dovrebbe svolgere una valutazione di tali rischi. Se tale valutazione produce prove concrete, gravi e attendibili di gravi perturbazioni nell'approvvigionamento di semiconduttori o di gravi ostacoli al commercio di semiconduttori all'interno dell'Unione tali da comportare carenze significative che impediscono la fornitura, la riparazione e la manutenzione di prodotti essenziali utilizzati da settori critici, ad esempio attrezzature mediche e diagnostiche, la Commissione dovrebbe essere in grado di presentare al Consiglio una proposta per attivare la fase di crisi. La Commissione dovrebbe valutare la necessità di prorogare la fase di crisi per un periodo predeterminato e, qualora tale necessità sia accertata, prorogarla tenendo conto del parere del consiglio europeo dei semiconduttori e del riscontro degli attori economici e dei portatori di interessi della catena del valore dei semiconduttori e dovrebbe essere in grado di presentare una proposta al Consiglio per prorogare la fase di crisi. Analogamente, la Commissione dovrebbe valutare la cessazione anticipata della fase di crisi e avviare tale procedura, se del caso, previa consultazione con il consiglio europeo dei semiconduttori.

(41 bis) Data la natura politicamente sensibile dell'attivazione della fase di crisi e delle potenziali misure che possono essere adottate in risposta a tale attivazione, compreso l'impatto significativo che tali misure potrebbero avere sulle imprese private nell'Unione, è opportuno conferire al Consiglio il potere di adottare un atto di esecuzione per quanto riguarda l'attivazione, la proroga e la conclusione della fase di crisi in caso di crisi dei semiconduttori.

[(42) soppresso]

[(43) soppresso]

- (44) Una stretta cooperazione tra la Commissione e gli Stati membri e il coordinamento delle misure nazionali adottate in relazione alla catena di approvvigionamento dei semiconduttori, sono indispensabili durante la fase di crisi per affrontare le perturbazioni con la necessaria coerenza, resilienza ed efficacia. A tal fine, il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe tenere riunioni straordinarie, se necessario. Le misure adottate dovrebbero essere rigorosamente limitate alla durata della fase di crisi.
- (45) Per una risposta rapida, efficiente e coordinata dell'Unione a una crisi dei semiconduttori, è necessario fornire ai responsabili decisionali informazioni tempestive e aggiornate sulla situazione operativa in atto e assicurare che possano essere adottate misure efficaci per garantire l'approvvigionamento di semiconduttori ai settori critici interessati. Quando la fase di crisi è attivata dovrebbero essere individuate e attuate misure appropriate, efficaci e proporzionate, fatto salvo l'eventuale impegno internazionale continuo con i partner pertinenti al fine di attenuare la situazione di crisi in evoluzione. Inoltre il consiglio europeo dei semiconduttori può fornire consulenza sulla necessità di introdurre misure di protezione a norma del regolamento (UE) 2015/479 del Parlamento europeo e del Consiglio¹⁹. Il ricorso a tutte le misure di emergenza dovrebbe essere proporzionato e limitato a quanto necessario per affrontare le gravi perturbazioni in questione, nella misura in cui ciò sia nell'interesse dell'Unione. La Commissione dovrebbe informare regolarmente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle misure adottate e alle relative motivazioni. La Commissione, previa consultazione del consiglio, può emanare ulteriori orientamenti sull'attuazione delle misure di emergenza e sul ricorso a tali misure.

¹⁹ Regolamento (UE) 2015/479 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2015, relativo a un regime comune applicabile alle esportazioni (GU L 83 del 27.3.2015, pag. 34).

(46) Alcuni settori sono fondamentali per il corretto funzionamento del mercato interno. Tali settori critici sono elencati nell'allegato della direttiva (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio sulla resilienza dei soggetti critici²⁰, nella versione in vigore al Ai fini del presente regolamento, anche la difesa e la sicurezza dovrebbero essere considerate settori critici. Gli ordini classificati come prioritari e gli acquisti comuni dovrebbero essere attuati solo allo scopo di garantire l'approvvigionamento dei settori critici. La Commissione potrebbe limitare le misure di emergenza ad alcuni di questi settori o a parti di essi quando la crisi dei semiconduttori ha perturbato o rischia di perturbarne il funzionamento.

²⁰ Direttiva (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio, del ..., sulla resilienza dei soggetti critici (GU L ... del ..., pag. ...).

(47) Le richieste di informazioni alle imprese lungo la catena di approvvigionamento dei semiconduttori stabilite nell'Unione durante la fase di crisi hanno il fine di valutare con precisione la crisi dei semiconduttori o individuare e preparare potenziali misure di attenuazione o di emergenza a livello dell'Unione o nazionale. Tali informazioni possono comprendere la potenzialità produttiva, la capacità produttiva, le perturbazioni e le strozzature principali in corso. Tra tali elementi potrebbero figurare le scorte abituali, attuali e reali di prodotti di rilevanza per la crisi negli impianti di produzione situati nell'Unione e negli impianti di paesi terzi gestiti da tali imprese o per loro conto, o da cui esse acquistano forniture; il tempo di produzione medio abituale, attuale e reale dei prodotti più comuni; la produzione prevista per i tre mesi successivi per ciascun impianto di produzione dell'Unione; o i motivi che impediscono di raggiungere la capacità di produzione. Tali informazioni dovrebbero essere limitate a quanto necessario per valutare la natura della crisi dei semiconduttori o le potenziali misure di attenuazione o di emergenza a livello nazionale o dell'Unione. Le richieste di informazioni non dovrebbero comportare la fornitura di informazioni la cui divulgazione sia contraria agli interessi di sicurezza nazionale degli Stati membri. Le informazioni concrete da richiedere dovrebbero essere elaborate in collaborazione con il consiglio europeo dei semiconduttori, sulla base del parere preliminare di un numero rappresentativo di imprese pertinenti mediante consultazione volontaria. Qualsiasi richiesta dovrebbe essere proporzionata, tenere conto delle finalità legittime dell'impresa, dei costi e degli sforzi necessari per mettere a disposizione i dati, e fissare termini adeguati per la trasmissione delle informazioni richieste. Le imprese dovrebbero essere tenute a soddisfare la richiesta e potrebbero essere soggette a sanzioni qualora, intenzionalmente o per negligenza grave, non diano seguito alla richiesta o comunichino informazioni inesatte. Tutte le informazioni acquisite dovrebbero essere utilizzate solo ai fini del presente regolamento ed essere soggette alle norme in materia di riservatezza. Per garantire il pieno coinvolgimento degli Stati membri in cui l'impresa ha il suo sito di produzione, la Commissione dovrebbe trasmettere senza indugio una copia della richiesta di informazioni all'autorità nazionale competente e, se l'autorità nazionale competente ne fa istanza, condividere le informazioni acquisite tramite mezzi sicuri.

Qualora un'impresa riceva una richiesta di informazioni relativa alle sue attività nel settore dei semiconduttori da parte di un paese terzo, essa dovrebbe informarne la Commissione in modo che possa valutare se sia giustificata nell'inviare una richiesta di informazioni simili.

- (48) Quale strumento di ultima istanza al fine di garantire che i settori critici possano continuare a operare in un periodo di crisi e solo ove necessario e proporzionato a tal fine, gli impianti di produzione integrata e le fonderie aperte dell'UE potrebbero essere obbligate dalla Commissione ad accettare e a dare priorità agli ordini di prodotti di rilevanza per la crisi, che sono utilizzati direttamente da settori critici o impiegati per produrre dispositivi utilizzati da settori critici. I potenziali beneficiari di ordini classificati come prioritari dovrebbero essere soggetti appartenenti a settori critici o imprese che approvvigionano settori critici le cui attività sono perturbate o a rischio di perturbazione a causa della carenza. Per garantire che siano utilizzati solo laddove necessario, gli ordini classificati come prioritari dovrebbero essere limitati ai beneficiari che non sono stati in grado di evitare, ad esempio con le loro pratiche di appalto, e di attenuare l'impatto della carenza tramite altri mezzi, come l'utilizzo delle scorte esistenti. Tale obbligo può essere esteso anche ad altre imprese per quanto riguarda gli impianti di produzione di semiconduttori per i quali hanno accettato tale possibilità nel contesto della ricezione di sostegno pubblico, se tale sostegno pubblico mirava a promuovere la potenzialità di aumentare la capacità produttiva. La decisione in merito a un ordine classificato come prioritario dovrebbe essere adottata conformemente a tutti gli obblighi giuridici applicabili dell'Unione, tenendo conto delle circostanze del caso. L'obbligo classificato come prioritario dovrebbe prevalere su qualsiasi obbligo di esecuzione di diritto privato o pubblico, tenendo conto delle finalità legittime delle imprese e dei costi e degli sforzi necessari per qualsiasi modifica della sequenza di produzione. Le imprese possono essere soggette a sanzioni se non rispettano l'obbligo relativo agli ordini classificati come prioritari.

- (49) L'impresa interessata dovrebbe essere obbligata ad accettare e dare priorità a un ordine classificato come prioritario. Al fine di garantire che gli ordini classificati come prioritari siano allineati alle capacità e al portafoglio di produzione dell'impianto, la Commissione dovrebbe offrire all'impianto interessato la possibilità di essere ascoltato in merito alla fattibilità e ai dettagli dell'ordine classificato come prioritario. La Commissione non dovrebbe emettere l'ordine classificato come prioritario se l'impianto non è in grado di soddisfare l'ordine anche se prioritario, a causa di un'insufficiente potenzialità produttiva o capacità produttiva, o se il prodotto non è fornito o il servizio non è prestato dall'impianto, oppure perché ciò comporterebbe un onere economico eccessivo e particolari difficoltà per l'impianto.
- (49 bis) Al fine di garantire un quadro chiaro e trasparente per l'attuazione degli ordini classificati come prioritari, alla Commissione dovrebbe essere conferito il potere di adottare un atto di esecuzione che stabilisca le modalità pratiche e operative. Tale atto di esecuzione dovrebbe contenere misure di salvaguardia per garantire che gli ordini classificati come prioritari siano attuati nel rispetto dei principi di necessità e proporzionalità, ad esempio un meccanismo che tenga conto degli ordini esistenti e un meccanismo che assicuri che i volumi degli ordini classificati come prioritari non eccedano quanto necessario.
- (50) Nel caso eccezionale in cui un'impresa operante lungo la catena di approvvigionamento dei semiconduttori nell'Unione riceva la richiesta di un ordine classificato come prioritario da un paese terzo, dovrebbe informarne la Commissione in modo che, qualora vi sia un impatto significativo sulla sicurezza di approvvigionamento dei settori critici, e gli altri requisiti di necessità, proporzionalità e legalità siano soddisfatti nelle circostanze del caso, la Commissione possa valutare se è opportuno imporre analogamente un obbligo di priorità.

- (51) Alla luce dell'importanza di garantire la sicurezza di approvvigionamento ai settori critici che svolgono funzioni vitali per la società, il rispetto dell'obbligo di eseguire un ordine classificato come prioritario non dovrebbe comportare responsabilità per danni verso terzi per eventuali violazioni di obblighi contrattuali che potrebbero derivare dalle necessarie modifiche temporanee dei processi operativi del fabbricante interessato, limitatamente alla misura in cui la violazione di obblighi contrattuali fosse necessaria per il rispetto delle priorità imposte. Le imprese potenzialmente rientranti nell'ambito di applicazione di un ordine classificato come prioritario dovrebbero prevedere tale possibilità nelle condizioni dei loro contratti commerciali. Fatta salva l'applicabilità di altre disposizioni, tale esenzione di responsabilità non incide sulla responsabilità per danno da prodotti difettosi prevista dalla direttiva 85/374/CEE del Consiglio²¹, del 25 luglio 1985.
- (52) L'obbligo di dare priorità alla produzione di taluni prodotti rispetta il contenuto essenziale della libertà d'impresa e della libertà contrattuale di cui all'articolo 16 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (in seguito: la "Carta") e del diritto di proprietà sancito dal suo articolo 17 e non li pregiudicherà in modo sproporzionato. Qualsiasi limitazione di tali diritti nel presente regolamento, conformemente all'articolo 52, paragrafo 1, della Carta, sarà prevista dalla legge, rispetterà il contenuto essenziale di detti diritti e libertà e sarà conforme al principio di proporzionalità.

²¹ Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi (GU L 210 del 7.8.1985, pag. 29).

- (53) Quando viene attivata la fase di crisi, due o più Stati membri potrebbero incaricare la Commissione di aggregare la domanda e di agire per loro conto negli appalti pubblici nell'interesse pubblico, conformemente alle norme e alle procedure vigenti dell'Unione, sfruttando il suo potere d'acquisto. L'incarico potrebbe autorizzare la Commissione a concludere accordi relativi all'acquisto di prodotti di rilevanza per la crisi, utilizzati direttamente da settori critici o impiegati per produrre dispositivi utilizzati da settori critici. Per ciascuna richiesta la Commissione dovrebbe valutare, in consultazione con il consiglio, l'utilità, la necessità e la proporzionalità. Qualora intenda non dare seguito alla richiesta, dovrebbe informarne gli Stati membri interessati e il consiglio e indicarne i motivi. I dettagli procedurali dovrebbero essere definiti in un accordo tra la Commissione e gli Stati membri partecipanti e potrebbero includere il numero di contratti da stipulare e le condizioni degli acquisti comuni, quali i prezzi, i tempi di consegna, i quantitativi e le clausole di partecipazione e non partecipazione. Gli acquisti comuni possono comportare la firma di un contratto che copra le esigenze di tutti gli Stati membri o di più contratti, ciascuno a copertura delle esigenze di uno o più Stati membri. Inoltre gli Stati membri partecipanti dovrebbero avere il diritto di nominare rappresentanti incaricati di fornire orientamenti e consulenza durante le procedure di appalto e nella negoziazione degli accordi di acquisto. La diffusione e l'utilizzo dei prodotti acquistati dovrebbero rimanere di competenza degli Stati membri partecipanti.
- (54) Durante una crisi di carenza di semiconduttori l'Unione potrebbe dover prendere in considerazione misure di protezione. Il consiglio europeo dei semiconduttori può esprimere il proprio parere al fine di aiutare la Commissione a valutare se la situazione del mercato costituisce una penuria significativa di prodotti essenziali a norma del regolamento (UE) 2015/479.

(55) Al fine di favorire un'attuazione agevole, efficace e armonizzata del presente regolamento, la cooperazione e lo scambio di informazioni, è opportuno istituire il consiglio europeo dei semiconduttori. Il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe fornire alla Commissione consulenza e assistenza su questioni specifiche. Il consiglio dovrebbe in particolare: fornire consulenza sull'iniziativa "Chip per l'Europa" al comitato delle autorità pubbliche dell'impresa comune "Chip"; fornire consulenza alla Commissione nella valutazione delle informazioni relative agli impianti di produzione integrata e alle fonderie aperte dell'UE; discutere e preparare l'individuazione di settori e tecnologie specifici con un impatto sociale o ambientale potenzialmente elevato e per i quali è dunque necessaria una certificazione di prodotti verdi, affidabili e sicuri; nonché affrontare il coordinamento del monitoraggio e la risposta alle crisi. Il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe inoltre fornire consulenza e raccomandazioni riguardo all'attuazione del presente regolamento, agevolare la cooperazione tra gli Stati membri e lo scambio di informazioni sulle questioni relative al presente regolamento. Il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe sostenere la Commissione nella cooperazione internazionale, in linea con gli obblighi internazionali, anche per quanto riguarda la raccolta di informazioni e la valutazione delle crisi. Dovrebbe inoltre coordinarsi, cooperare e scambiare informazioni con altre strutture dell'Unione di risposta e preparazione alle crisi, al fine di garantire un approccio coerente e coordinato dell'Unione per quanto riguarda le misure di risposta e preparazione alle crisi in caso di crisi dei semiconduttori.

- (56) Il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe essere presieduto da un rappresentante della Commissione. Ciascuno Stato membro dovrebbe designare almeno un rappresentante di alto livello in seno al consiglio europeo dei semiconduttori. Potrebbe inoltre designare diversi rappresentanti in relazione ai diversi compiti del consiglio, ad esempio, a seconda del capo del presente regolamento discusso nel corso delle sue riunioni. Al fine di beneficiare dell'importante consulenza sulle attività del consiglio europeo dei semiconduttori e consentire una partecipazione adeguata dei portatori di interessi, il presidente può istituire sottogruppi e dovrebbe avere la facoltà di invitare esperti e osservatori a partecipare ad hoc alle riunioni o di invitare i portatori di interessi nei suoi sottogruppi, in qualità di osservatori, in particolare organizzazioni che rappresentano gli interessi dell'industria dei semiconduttori dell'Unione, come l'alleanza industriale per i processori e le tecnologie dei semiconduttori.
- (57) Il consiglio europeo dei semiconduttori terrà riunioni distinte per i compiti di cui al capo II e per i compiti di cui ai capi III e IV. Gli Stati membri dovrebbero adoperarsi per assicurare una cooperazione efficace ed efficiente in seno al consiglio. Il presidente dovrebbe poter agevolare gli scambi tra il consiglio europeo dei semiconduttori e altri organi, organismi, agenzie e gruppi consultivi dell'Unione. Alla luce dell'importanza dell'approvvigionamento di semiconduttori per altri settori e della conseguente necessità di coordinamento, il presidente dovrebbe garantire la partecipazione di altre istituzioni e organi dell'Unione in qualità di osservatori alle riunioni del consiglio europeo dei semiconduttori, ove opportuno e pertinente in relazione al meccanismo di monitoraggio e risposta alle crisi istituito a norma del capo IV. Al fine di proseguire e utilizzare il lavoro svolto in seguito all'attuazione della raccomandazione della Commissione relativa a un pacchetto di strumenti comuni dell'Unione per affrontare la carenza di semiconduttori, il consiglio europeo dei semiconduttori dovrebbe svolgere i compiti del gruppo di esperti europeo sui semiconduttori. Quando il consiglio europeo dei semiconduttori sarà operativo, tale gruppo di esperti dovrebbe cessare di esistere.

- (58) Gli Stati membri svolgono un ruolo chiave nell'applicare il presente regolamento e nel garantirne il rispetto. A tale riguardo, ciascuno Stato membro dovrebbe designare una o più autorità nazionali competenti ai fini di un'efficace attuazione del presente regolamento e garantire che tali autorità siano adeguatamente dotate di poteri e risorse. Gli Stati membri potrebbero designare una o più autorità esistenti. Al fine di aumentare l'efficienza organizzativa negli Stati membri e di istituire un punto di contatto ufficiale con il pubblico e altre controparti a livello degli Stati membri e dell'Unione, compresi la Commissione e il consiglio europeo dei semiconduttori, ciascuno Stato membro dovrebbe designare, nell'ambito di una delle autorità da esso designate come autorità competenti ai sensi del presente regolamento, un punto di contatto unico nazionale responsabile del coordinamento delle questioni relative al presente regolamento e della cooperazione transfrontaliera con le autorità competenti di altri Stati membri.
- (59) Al fine di garantire una cooperazione affidabile e costruttiva delle autorità competenti a livello nazionale e dell'Unione, è opportuno che tutte le parti coinvolte nell'applicazione del presente regolamento rispettino la riservatezza delle informazioni e dei dati ottenuti nell'assolvimento dei loro compiti, in modo da proteggere in particolare i diritti di proprietà intellettuale e le informazioni commerciali sensibili o i segreti commerciali. Tutte le informazioni acquisite nella domanda come impianto di produzione integrata o fonderia aperta dell'UE, nel contesto degli obblighi relativi alle richieste e alla notifica di informazioni ai sensi del presente regolamento, dovrebbero essere utilizzate unicamente ai fini del presente regolamento e dovrebbero essere protette dal segreto professionale a norma dell'articolo 339 del trattato, nonché dalle norme interne della Commissione sul trattamento sicuro dei dati, in particolare la decisione 2015/443 della Commissione, del 13 marzo 2015, sulla sicurezza nella Commissione²². La Commissione e le autorità nazionali competenti, i loro funzionari, agenti e altre persone che lavorano sotto il controllo di tali autorità, nonché i funzionari e gli agenti di altre autorità degli Stati membri, dovrebbero garantire la riservatezza delle informazioni ottenute nel corso dello svolgimento dei propri compiti e delle proprie attività. Tale norma dovrebbe applicarsi anche al consiglio europeo dei semiconduttori e al comitato dei semiconduttori istituiti nel presente regolamento. Se del caso, la Commissione dovrebbe poter adottare atti di esecuzione al fine di specificare le modalità pratiche per il trattamento delle informazioni riservate nel contesto della raccolta di informazioni.

²² GU L 72 del 17.3.2015, pag. 41.

(60) È opportuno che l'osservanza degli obblighi imposti a norma del presente regolamento sia assicurata mediante ammende e penalità di mora. A tal fine dovrebbero essere stabiliti livelli adeguati di ammende in caso di inosservanza degli obblighi relativi alle richieste e alla notifica di informazioni a norma del presente regolamento, tenendo conto dei diversi livelli di gravità dell'inosservanza tra entrambi gli obblighi e con massimali diversi per le PMI. Dovrebbero inoltre essere stabiliti penalità di mora in caso di inosservanza dell'obbligo di accettare ed eseguire ordini classificati come prioritari, le quali dovrebbero essere proporzionate e riflettere i livelli dei prezzi sul mercato negli ultimi 90 giorni, con massimali diversi per le PMI. Oltre ai termini di prescrizione per l'applicazione delle sanzioni dovrebbero applicarsi termini di prescrizione per l'imposizione di ammende e penalità di mora. La Commissione dovrebbe inoltre accordare all'impresa o alle organizzazioni rappresentative delle imprese interessate il diritto di essere ascoltate.

[(61) soppresso]

(62) Al fine di garantire condizioni uniformi di esecuzione del presente regolamento, dovrebbero essere attribuite alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la selezione degli ECIC, in modo da conseguire gli obiettivi dell'iniziativa. È inoltre opportuno conferire alla Commissione competenze di esecuzione per quanto riguarda la definizione delle modalità pratiche e operative per il funzionamento degli ordini classificati come prioritari e per quanto riguarda la definizione delle modalità pratiche per il trattamento delle informazioni riservate. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio²³.

²³ Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(63) Poiché gli obiettivi del presente regolamento non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri e, a motivo della portata o degli effetti dell'azione, possono invece essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato. Il presente regolamento si limita a quanto è necessario per conseguire tale scopo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e obiettivi

1. Il presente regolamento istituisce un quadro per il rafforzamento dell'ecosistema dei semiconduttori a livello dell'Unione, in particolare attraverso le misure seguenti:
 - a) l'istituzione dell'iniziativa "Chip per l'Europa" (l'"iniziativa");
 - b) la definizione dei criteri per riconoscere e sostenere gli impianti di produzione integrata e le fonderie aperte dell'UE primi nel loro genere che promuovono la sicurezza dell'approvvigionamento e la resilienza dell'ecosistema dei semiconduttori nell'Unione;
 - c) l'istituzione di un meccanismo di coordinamento tra gli Stati membri e la Commissione per monitorare l'approvvigionamento di semiconduttori e la risposta alle crisi in caso di carenze di semiconduttori.
2. Il primo obiettivo del presente regolamento consiste nel garantire le condizioni necessarie per la competitività e la capacità di innovazione dell'Unione e garantire l'adeguamento dell'industria ai cambiamenti strutturali dovuti ai rapidi cicli di innovazione e alla necessità di sostenibilità.

Il secondo obiettivo, distinto e complementare al primo, mira a migliorare il funzionamento del mercato interno istituendo un quadro giuridico uniforme dell'Unione per aumentare la resilienza e la sicurezza dell'approvvigionamento dell'Unione nel settore delle tecnologie dei semiconduttori al fine di accrescerne la robustezza e contrastare le perturbazioni.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti:
 - 1) "semiconduttore": uno degli elementi seguenti:
 - a) un materiale, elementare o composto, la cui conduttività elettrica può essere modificata, o
 - b) un componente costituito da una serie di strati di materiali semiconduttori, isolanti e conduttori definiti secondo uno schema predeterminato e destinati a svolgere funzioni elettroniche e/o fotoniche ben definite;
 - 2) "chip": un dispositivo elettronico costituito da vari elementi funzionali su un unico supporto di materiale semiconduttore, che assume generalmente la forma di dispositivi di memoria, logici, di elaborazione e analogici, denominato anche "circuito integrato";
 - 2 bis) "chip quantistico": un dispositivo che elabora informazioni a livello di singoli sistemi quantistici, con un livello variabile di integrazione dei componenti su un chip a seconda della piattaforma quantistica utilizzata, comprese le piattaforme per la computazione quantistica, la comunicazione, il rilevamento o la metrologia;
 - 3) "nodo tecnologico": uno specifico processo di fabbricazione dei semiconduttori e le relative norme di progettazione;
 - 4) "catena di approvvigionamento dei semiconduttori": il sistema di attività, organizzazioni, attori, tecnologia, informazione, risorse e servizi coinvolti nella produzione di semiconduttori, compresi le materie prime e lavorate, le apparecchiature di fabbricazione, la progettazione, incluso lo sviluppo del relativo software, la fabbricazione, l'assemblaggio, le prove e l'imballaggio;

- 5) "catena del valore dei semiconduttori": l'insieme di attività relative a un prodotto a semiconduttori dalla sua concezione fino al suo utilizzo finale, comprese le materie prime e lavorate, le apparecchiature di fabbricazione, la ricerca, lo sviluppo e l'innovazione, la progettazione, la fabbricazione, le prove, l'assemblaggio e l'imballaggio fino all'integrazione e all'incorporazione nei prodotti finali, nonché i processi di fine vita, quali il riutilizzo, lo smontaggio e il riciclaggio;
- 6) "linea pilota": un progetto o un'azione sperimentale che affronta livelli più elevati di maturità tecnologica dai livelli da 3 a 8 per sviluppare ulteriormente un'infrastruttura abilitante necessaria per testare, dimostrare, convalidare e calibrare un prodotto o un sistema sulla base delle ipotesi del modello;
- [7) soppresso]
- 8) "piccole e medie imprese" o "PMI": piccole e medie imprese secondo la definizione di cui all'articolo 2 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione²⁴;
- 9) "impresa a media capitalizzazione": un'impresa che non è una PMI e che impiega un massimo di 3 000 persone, laddove il calcolo degli effettivi è effettuato conformemente agli articoli da 3 a 6 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE;
- 9 bis) "piccola impresa a media capitalizzazione": un'entità che non è una PMI e che conta fino a 499 dipendenti, laddove il calcolo degli effettivi è effettuato conformemente agli articoli da 3 a 6 dell'allegato della raccomandazione 2003/361/CE;

²⁴ Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

- 10) "impianto primo nel suo genere": un impianto di fabbricazione di semiconduttori che offra innovazione in relazione al processo di fabbricazione o al prodotto finale e che non sia ancora concretamente esistente o la cui costruzione sia oggetto di impegni all'interno dell'Unione. Comprende, a titolo esemplificativo, le innovazioni riguardanti i miglioramenti in termini di potenza di calcolo o livello di sicurezza o affidabilità, prestazioni energetiche e ambientali, nodo tecnologico o materiale di substrato o attuazione di processi di produzione che determinino un aumento dell'efficienza;
- 11) "chip di prossima generazione" e "tecnologie dei semiconduttori di prossima generazione": i chip e le tecnologie dei semiconduttori che vanno oltre lo stato dell'arte nell'offrire miglioramenti significativi in termini di potenza di calcolo o livello di sicurezza o affidabilità, prestazioni energetiche e ambientali, nodo tecnologico o materiale di substrato o attuazione di processi di produzione che determinino un aumento dell'efficienza;
- 11 bis) "tecnologie dei semiconduttori all'avanguardia": lo stato dell'arte dell'innovazione nelle tecnologie dei chip e dei semiconduttori al momento della realizzazione dei progetti;
- 11 ter) "fabbricazione di semiconduttori": qualsiasi fase di produzione e trattamento dei wafer di semiconduttori, tra cui materiali di substrato, iniziali e finali, necessari a realizzare un prodotto a semiconduttori finito;
- 12) "unità di fabbricazione iniziale": l'intero trattamento di un wafer di semiconduttore;
- 13) "unità di fabbricazione finale": l'imballaggio, l'assemblaggio e il collaudo del prodotto a semiconduttori;
- 14) "utilizzatore di semiconduttori": un'impresa che produce prodotti finali in cui sono incorporati semiconduttori;
- 15) "operatori chiave del mercato": imprese nella catena di approvvigionamento dei semiconduttori dell'Unione, il cui funzionamento affidabile è essenziale per la fornitura di semiconduttori;

- 16) "settore critico": qualsiasi settore di cui all'allegato della direttiva (UE) n. .../... del Parlamento europeo e del Consiglio sulla resilienza dei soggetti critici, nella versione in vigore al, nonché i settori della difesa e della sicurezza;
- 17) "prodotto di rilevanza per la crisi": semiconduttori, prodotti intermedi e materie prime necessari per produrre semiconduttori o prodotti intermedi, interessati da una crisi dei semiconduttori e atti a garantire le funzioni essenziali di un settore critico;
- 18) "potenzialità produttiva": la produzione potenziale di un impianto di fabbricazione di semiconduttori in caso di risorse ottimali;
- 19) "capacità produttiva": la produzione di un impianto di fabbricazione di semiconduttori.

CAPO II

INIZIATIVA "CHIP PER L'EUROPA"

SEZIONE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 3

Istituzione dell'iniziativa

1. L'iniziativa è istituita per la durata del quadro finanziario pluriennale 2021-2027.

2. È sostenuta da finanziamenti erogati a titolo del programma Orizzonte Europa e del programma Europa digitale, in particolare dell'obiettivo specifico 6, per un importo massimo indicativo rispettivamente di 1,65 miliardi di EUR e di 1,25 miliardi di EUR. Tali finanziamenti sono attuati in conformità del regolamento (UE) 2021/695 e del regolamento (UE) 2021/694.

Articolo 4

Obiettivi dell'iniziativa

1. L'obiettivo generale dell'iniziativa è sostenere lo sviluppo di capacità tecnologiche su larga scala e attività di ricerca e innovazione correlate lungo tutta la catena del valore dei semiconduttori nell'Unione per consentire lo sviluppo e la diffusione di tecnologie quantistiche e dei semiconduttori all'avanguardia e di prossima generazione che rafforzeranno le capacità avanzate di progettazione, integrazione dei sistemi e produzione di chip nell'Unione. L'iniziativa contribuisce inoltre alla realizzazione delle transizioni verde e digitale, in particolare riducendo l'impatto climatico dei sistemi elettronici, migliorando la sostenibilità dei chip di prossima generazione e rafforzando i processi dell'economia circolare, nonché affrontando la questione della "sicurezza fin dalla progettazione" che difenda dalle minacce per la sicurezza informatica.
2. L'iniziativa persegue i cinque obiettivi operativi seguenti:
 - a) obiettivo operativo 1: sviluppo di capacità avanzate di progettazione su larga scala per le tecnologie integrate dei semiconduttori;
 - b) obiettivo operativo 2: potenziamento delle linee pilota avanzate esistenti e sviluppo di nuove linee al fine di consentire lo sviluppo e la diffusione di tecnologie dei semiconduttori all'avanguardia e di prossima generazione;

- c) obiettivo operativo 3: sviluppo di capacità tecnologiche e ingegneristiche avanzate per accelerare lo sviluppo innovativo di chip quantistici e delle tecnologie dei semiconduttori correlate;
 - d) obiettivo operativo 4: creazione di una rete di centri di competenza in tutta l'Unione potenziando le strutture esistenti o creandone di nuove;
 - e) obiettivo operativo 5: agevolare l'accesso al finanziamento tramite debito e al capitale proprio, in particolare per le start-up, le scale-up, le PMI e le piccole imprese a media capitalizzazione nella catena del valore dei semiconduttori, attraverso un meccanismo di finanziamento misto a titolo del Fondo InvestEU e tramite il Consiglio europeo per l'innovazione (il "fondo per i chip").
3. Gli obiettivi operativi di cui al paragrafo 2 possono includere attività di sviluppo delle capacità e attività di ricerca e innovazione correlate. Tutte le attività di sviluppo delle capacità sono finanziate attraverso il programma Europa digitale e le attività di ricerca e innovazione correlate sono finanziate attraverso il programma Orizzonte Europa.

Articolo 5

Contenuto dell'iniziativa

1. L'iniziativa:

- a) nell'ambito dell'obiettivo operativo 1:
 - 1) crea e mantiene una piattaforma di progettazione virtuale, disponibile in tutta l'Unione, che integri i nuovi impianti di progettazione e quelli esistenti con librerie estese e strumenti di automazione della progettazione elettronica (EDA);

- 2) estende le capacità di progettazione promuovendo sviluppi innovativi, come le architetture di processore basate su architetture con set di istruzioni open source (ad esempio RISC-V), architetture costruite secondo il principio della "sicurezza fin dalla progettazione" e altre architetture innovative, nuovi tipi di memorie, processori, acceleratori o chip a bassa potenza;
 - 3) amplia l'ecosistema dei semiconduttori integrando settori quali la sanità, la mobilità, l'energia, le telecomunicazioni, la sicurezza, la difesa e lo spazio e contribuendo ai programmi dell'Unione relativi all'ambiente, al digitale e all'innovazione;
- b) nell'ambito dell'obiettivo operativo 2:
- 1) rafforza le capacità nelle tecnologie di produzione di chip di prossima generazione, mediante l'integrazione delle attività di ricerca e innovazione e la preparazione dello sviluppo di futuri nodi tecnologici, come i nodi all'avanguardia inferiori a due nanometri, il silicio completamente impoverito su isolante (FD-SOI) a 10 nanometri e inferiore, i nuovi materiali semiconduttori o l'integrazione dei sistemi eterogenei e l'assemblaggio e l'imballaggio di moduli avanzati per volumi elevati, medi o bassi;
 - 2) sostiene l'innovazione su larga scala attraverso l'accesso a linee pilota nuove o esistenti per la sperimentazione, la prova, la convalida, l'affidabilità dei dispositivi finali, il controllo del processo di nuovi schemi di progettazione che integrino funzionalità chiave, quali nuovi materiali e architetture per l'elettronica di potenza che promuovano l'energia sostenibile e la mobilità elettrica, un minor consumo energetico, la sicurezza informatica, la sicurezza funzionale, livelli più elevati di prestazioni di calcolo o l'integrazione di tecnologie pionieristiche quali i chip neuromorfici e con intelligenza artificiale (IA) integrata, la fotonica integrata, il grafene e altre tecnologie basate su materiali 2D, nonché soluzioni tecnologiche per una maggiore sostenibilità e circolarità dei componenti e dei sistemi elettronici;

- 3) fornisce sostegno agli impianti di produzione integrata e alle fonderie aperte dell'UE tramite un accesso preferenziale alle nuove linee pilota;
- c) nell'ambito dell'obiettivo operativo 3:
- 1) crea librerie di progettazione innovative per chip quantistici;
 - 2) sostiene linee pilota per l'integrazione di circuiti quantistici ed elettronica di controllo;
 - 3) sviluppa impianti di prova e sperimentazione per testare e convalidare chip quantistici avanzati prodotti attraverso le linee pilota;
- d) nell'ambito dell'obiettivo operativo 4:
- 1) rafforza le capacità e offre un'ampia gamma di competenze ai portatori di interessi, comprese le PMI e le start-up utilizzatrici finali, facilitando l'accesso alle suddette capacità e strutture e il loro utilizzo efficace;
 - 2) fa fronte alla carenza e allo squilibrio tra domanda e offerta di competenze, attirando e mobilitando nuovi talenti e sostenendo l'emergere di una forza lavoro adeguatamente qualificata per rafforzare l'ecosistema dei semiconduttori, anche offrendo agli studenti opportunità di formazione adeguate, ad esempio programmi di studio duali e orientamento degli studenti, oltre alla riqualificazione e al miglioramento delle competenze dei lavoratori;
- e) nell'ambito dell'obiettivo operativo 5:
- 1) migliora l'effetto leva della spesa a titolo del bilancio dell'Unione e ottiene un effetto moltiplicatore superiore quando si tratta di attirare finanziamenti del settore privato;
 - 2) fornisce sostegno alle imprese che hanno difficoltà ad accedere ai finanziamenti e affronta la necessità di sostenere la resilienza economica dell'Unione e dei suoi Stati membri;

- 3) accelera gli investimenti nell'ambito della progettazione dei chip e delle tecnologie di fabbricazione e integrazione dei semiconduttori e mobilita i finanziamenti del settore sia pubblico che privato, aumentando nel contempo la sicurezza dell'approvvigionamento e la resilienza dell'ecosistema dei semiconduttori per l'intera catena del valore dei semiconduttori.

Articolo 5 bis

Attuazione, monitoraggio e relazioni

1. Gli obiettivi operativi da 1 a 4 nell'ambito dell'iniziativa sono affidati all'impresa comune "Chip" di cui al regolamento XX/XX del Consiglio che modifica il regolamento (UE) 2021/2085 del Consiglio e attuati tramite azioni definite nel suo programma di lavoro.
- [2. soppresso]
3. Al fine di garantire l'attuazione, il monitoraggio e la valutazione efficaci dell'iniziativa, la relazione annuale di attività dell'impresa comune "Chip" include informazioni sulle questioni relative agli obiettivi operativi da 1 a 4, sulla base degli indicatori misurabili di cui all'allegato II.
4. La Commissione informa periodicamente il consiglio europeo dei semiconduttori in merito ai progressi compiuti nell'attuazione dell'obiettivo operativo 5.

Articolo 6

Sinergie con i programmi dell'Unione

1. L'iniziativa consente sinergie con i programmi dell'Unione di cui all'allegato III. La Commissione garantisce che il conseguimento degli obiettivi non sia ostacolato quando si sfrutta il carattere complementare dell'iniziativa ai programmi dell'Unione.

Articolo 7

Consorzio europeo per l'infrastruttura dei chip

1. Ai fini dell'attuazione delle azioni e di altri compiti correlati dell'iniziativa, eseguiti tramite l'impresa comune "Chip", è possibile istituire un soggetto giuridico sotto forma di un consorzio europeo per l'infrastruttura dei chip (European Chips Infrastructure Consortium, "ECIC") alle condizioni stabilite nel presente articolo. È possibile istituire più di un ECIC alle condizioni stabilite nel presente articolo.
2. L'ECIC:
 - a) ha personalità giuridica dalla data di entrata in vigore della decisione della Commissione di cui al paragrafo 6;
 - a bis) in ciascuno Stato membro ha la massima capacità giuridica riconosciuta ai soggetti giuridici dal diritto di detto Stato membro. In particolare, può acquisire, possedere e alienare beni mobili, immobili e diritti di proprietà intellettuale, stipulare contratti e stare in giudizio;
 - b) ha una sede legale ubicata nel territorio di uno Stato membro;
 - c) è istituito da almeno tre membri ("membri fondatori"), che possono essere Stati membri, soggetti giuridici pubblici o privati di almeno tre Stati membri, o una combinazione degli stessi;
 - c bis) garantisce che, a seguito dell'adozione di una decisione che istituisce un ECIC, altri Stati membri possano aderire in qualsiasi momento in qualità di membri. Altri soggetti giuridici pubblici o privati possono aderire in qualsiasi momento in qualità di membri a condizioni eque e ragionevoli specificate nello statuto. Gli Stati membri che non forniscono contributi finanziari o non finanziari possono aderire all'ECIC in qualità di osservatori senza diritto di voto, notificandolo all'ECIC;

- d) dispone di un coordinatore.
3. Il coordinatore di un potenziale ECIC, per conto di tutti i membri fondatori, presenta alla Commissione una domanda scritta contenente quanto segue:
- a) una domanda di costituzione dell'ECIC indirizzata alla Commissione, compreso un elenco dei membri fondatori;
 - b) il progetto di statuto dell'ECIC che include almeno i seguenti elementi: la durata e la procedura di scioglimento, a norma dell'articolo 7 quater; il regime di responsabilità, a norma dell'articolo 7 bis; la sede legale e la denominazione; l'ambito di applicazione; la composizione, comprese le condizioni e la procedura di modifica della composizione; il bilancio, comprese le modalità con cui saranno richiesti ai suoi membri i rispettivi contributi finanziari e in natura; la titolarità dei risultati; la governance, compresi il processo decisionale e il ruolo specifico e, se del caso, i diritti di voto;
 - c) una dichiarazione dello Stato membro ospitante nella quale afferma se riconosce l'ECIC quale organismo internazionale ai sensi dell'articolo 143, lettera g), e dell'articolo 151, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio e quale organizzazione internazionale ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 1, lettera b), della direttiva 2008/118/CE del Consiglio a decorrere dalla sua costituzione. I limiti e le condizioni di esenzione previsti da tali disposizioni sono fissati in un accordo tra i membri dell'ECIC.
4. La Commissione esamina le domande sulla base di tutti i criteri seguenti:
- a) competenze, know-how e capacità adeguati dei membri fondatori dell'ECIC proposto in materia di semiconduttori e quelli da acquisire, sviluppare o assegnare all'ECIC proposto;
 - b) previsioni in materia di capacità di gestione, personale e risorse necessari per adempiere al suo scopo statutario;

- c) mezzi operativi e giuridici per applicare le norme di gestione amministrative, contrattuali e finanziarie stabilite a livello dell'Unione;
 - d) sostenibilità finanziaria corrispondente al livello dei fondi dell'Unione che il soggetto sarà chiamato a gestire e dimostrata, se del caso, mediante documenti contabili ed estratti conto bancari;
 - e) contributi dei membri dell'ECIC che sarebbero messi a disposizione dell'ECIC, con le relative modalità;
- e bis) apertura dell'ECIC a nuovi membri;
- f) capacità dell'ECIC di assicurare la copertura delle esigenze della catena del valore dei semiconduttori dell'Unione.

5. La Commissione adotta un atto di esecuzione basato sui criteri di cui al paragrafo 4 per riconoscere il richiedente come ECIC o respingere la domanda e ne dà notifica ai membri fondatori. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

[6. soppresso]

[7. soppresso]

8. Qualsiasi modifica dello statuto è presentata alla Commissione dall'ECIC entro dieci giorni dalla sua adozione.

8 bis. La Commissione può opporsi a tale modifica entro sessanta giorni dalla sua presentazione e indicare per quali ragioni essa non soddisfa i requisiti del presente regolamento.

8 ter. La modifica non acquista efficacia prima della scadenza del termine previsto per le obiezioni o prima che la Commissione abbia annullato tale termine o prima che un'obiezione sollevata sia stata ritirata.

8 quater. La domanda di modifica contiene gli elementi seguenti:

- a) il testo della modifica proposta o, se del caso, adottata, compresa la data di entrata in vigore;
- b) la versione modificata consolidata dello statuto.

9. Un ECIC elabora una relazione annuale di attività contenente una descrizione tecnica delle proprie attività e una scheda finanziaria. La relazione annuale di attività è trasmessa alla Commissione e resa pubblica. La Commissione può formulare raccomandazioni sulle questioni trattate nella relazione annuale di attività. La Commissione trasmette senza indebito ritardo le relazioni annuali di attività degli ECIC al consiglio europeo dei semiconduttori.

10. Qualora ritenga che l'ECIC rifiuti di accettare un nuovo membro nel consorzio senza giustificare ragionevolmente tale rifiuto sulla base delle condizioni eque e ragionevoli specificate nello statuto, uno Stato membro può sottoporre la questione all'attenzione del comitato delle autorità pubbliche dell'impresa comune "Chip" il quale, a norma dell'articolo XX del regolamento (UE) 2021/2085 del Consiglio che istituisce le imprese comuni nell'ambito di Orizzonte Europa, modificato, chiede, se necessario, che l'ECIC adotti misure correttive come una modifica dello statuto.

Articolo 7 bis

Responsabilità dell'ECIC

1. L'ECIC è responsabile dei propri debiti.

2. La responsabilità finanziaria dei membri per i debiti dell'ECIC è limitata ai rispettivi contributi forniti all'ECIC. I membri possono precisare nello statuto che assumeranno una responsabilità predeterminata superiore ai rispettivi contributi o una responsabilità illimitata.
3. L'Unione non è responsabile dei debiti di un ECIC.

Articolo 7 ter

Diritto applicabile e giurisdizione competente dell'ECIC

1. La costituzione e il funzionamento interno di un ECIC sono disciplinati:
 - a) dal diritto dell'Unione, in particolare dal presente regolamento;
 - b) dalla legge dello Stato in cui l'ECIC ha la sua sede legale per le questioni che non sono disciplinate dagli atti di cui alla lettera a), o che lo sono soltanto parzialmente;
 - c) dallo statuto e dalle relative norme di attuazione.
2. Fatti salvi i casi in cui la Corte di giustizia dell'Unione europea è competente a norma dei trattati, il diritto dello Stato in cui l'ECIC ha sede legale determina il foro competente a dirimere le vertenze tra i membri in relazione all'ECIC, tra i membri e l'ECIC e tra un ECIC e i terzi.

Articolo 7 quater

Scioglimento dell'ECIC

1. Lo statuto determina la procedura da seguire per lo scioglimento dell'ECIC a seguito di una decisione dei suoi membri.
2. Nel caso in cui l'ECIC non sia in grado di pagare i propri debiti si applicano le norme in materia di insolvenza dello Stato in cui l'ECIC ha la propria sede legale.

Articolo 8

Rete europea di centri di competenza in materia di semiconduttori

1. Ai fini dell'obiettivo operativo 4 dell'iniziativa, è istituita una rete europea di centri di competenza in materia di semiconduttori, tecnologie di integrazione e progettazione dei sistemi (la "rete").
2. I centri di competenza svolgono tutte o alcune delle attività seguenti a vantaggio dell'industria dell'Unione, in particolare delle PMI e delle imprese a media capitalizzazione, nonché delle organizzazioni di ricerca e tecnologia, e del settore pubblico:
 - a) fornire accesso ai servizi e agli strumenti di progettazione nell'ambito dell'obiettivo operativo 1 dell'iniziativa, nonché alle linee pilota sostenute nell'ambito dell'obiettivo operativo 2 della stessa;
 - b) sensibilizzare e fornire ai portatori di interessi il know-how, le competenze e le abilità necessari per aiutarli ad accelerare lo sviluppo e l'integrazione di tecnologie dei semiconduttori, opzioni di progettazione e schemi di sistemi nuovi, utilizzando efficacemente le risorse disponibili della rete, nonché incoraggiando l'aumento del numero di studenti e la qualità dell'istruzione nei pertinenti settori di studio presso le università europee;
 - c) sensibilizzare e fornire o garantire l'accesso a competenze, know-how e servizi, compresi gli strumenti preparatori per la progettazione dei sistemi, linee pilota nuove ed esistenti e azioni di sostegno, necessarie per sviluppare le capacità e le competenze;
 - d) agevolare il trasferimento di competenze e know-how tra gli Stati membri e le regioni favorendo gli scambi di competenze, conoscenze e buone pratiche e incoraggiando programmi comuni;

- e) sviluppare e gestire azioni di formazione specifiche sulle tecnologie dei semiconduttori e sulle loro applicazioni per sostenere lo sviluppo del bacino di talenti nell'Unione.
3. Gli Stati membri designano i centri di competenza candidati conformemente alle loro procedure e strutture amministrative e istituzionali nazionali mediante una procedura aperta e competitiva. Il programma di lavoro dell'impresa comune "Chip" stabilisce la procedura per istituire centri di competenza, compresi i criteri di selezione, e ulteriori compiti e funzioni dei centri per quanto riguarda l'attuazione delle azioni nell'ambito dell'iniziativa nonché la procedura per istituire la rete. L'impresa comune "Chip" decide in merito alla selezione dei centri di competenza che compongono la rete e all'istituzione della rete. Gli Stati membri e la Commissione massimizzano le sinergie con i centri di competenza esistenti istituiti nell'ambito di altre iniziative dell'UE quali i poli europei dell'innovazione digitale.
- [4. soppresso]

[Articolo 9]

[trasferito nell'articolo 5 bis]

CAPO III

SICUREZZA DELL'APPROVVIGIONAMENTO E RESILIENZA

Articolo 10

Impianti di produzione integrata

1. Gli impianti di produzione integrata sono impianti di fabbricazione di semiconduttori primi nel loro genere nell'Unione, la cui capacità produttiva è utilizzata per i loro fini e che contribuiscono alla sicurezza dell'approvvigionamento e alla resilienza dell'ecosistema dei semiconduttori nell'Unione.
2. Un impianto di produzione integrata è considerato un impianto primo nel suo genere al momento della presentazione della domanda a norma dell'articolo 12, paragrafo 1.
 - [a) ~~soppresso~~]
- 2 bis. Un impianto di produzione integrata soddisfa i requisiti seguenti:
 - b) la sua creazione, il suo funzionamento o la sua produzione hanno ricadute positive sulla catena del valore dei semiconduttori dell'Unione, al di là dell'impresa o dello Stato membro in questione, con un impatto positivo sulla sicurezza dell'approvvigionamento e sulla resilienza dell'ecosistema dei semiconduttori, aumentando la forza lavoro qualificata e contribuendo alla transizione digitale e verde dell'Unione;
 - c) garantisce di non essere soggetto all'applicazione extraterritoriale degli obblighi di servizio pubblico di paesi terzi in modo tale da compromettere la capacità dell'impresa di rispettare gli obblighi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, e si impegna a informare la Commissione qualora tale obbligo sorga;

- d) investe nell'Unione nell'innovazione continua al fine di conseguire progressi concreti nella tecnologia dei semiconduttori o preparare tecnologie di prossima generazione.
3. Al fine di investire nell'innovazione continua conformemente al paragrafo 2, lettera d), l'impianto di produzione integrata ha accesso preferenziale alle linee pilota istituite conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b). Tale accesso preferenziale non esclude né impedisce l'accesso effettivo alle linee pilota da parte di altre imprese interessate.

Articolo 11

Fonderie aperte dell'UE

1. Le fonderie aperte dell'UE sono impianti di fabbricazione di semiconduttori primi nel loro genere nell'Unione che offrono capacità produttiva a imprese indipendenti e contribuiscono in tal modo alla sicurezza dell'approvvigionamento e alla resilienza dell'ecosistema dei semiconduttori nell'Unione.
2. Una fonderia aperta dell'UE è considerata un impianto primo nel suo genere al momento della presentazione della domanda a norma dell'articolo 12, paragrafo 1.

[a) soppresso]

2 bis. Una fonderia aperta dell'UE soddisfa i requisiti seguenti:

- b) la sua creazione, il suo funzionamento o la sua produzione hanno ricadute positive sulla catena del valore dei semiconduttori dell'Unione, al di là dell'impresa o dello Stato membro in questione, con un impatto positivo sulla sicurezza dell'approvvigionamento e sulla resilienza dell'ecosistema dei semiconduttori, aumentando la forza lavoro qualificata e contribuendo alla transizione digitale e verde dell'Unione, tenendo conto in particolare della misura in cui offre capacità produttiva a imprese non collegate all'impianto, qualora vi sia una domanda sufficiente;

- c) garantisce di non essere soggetta all'applicazione extraterritoriale degli obblighi di servizio pubblico di paesi terzi in modo tale da compromettere la capacità dell'impresa di rispettare gli obblighi di cui all'articolo 21, paragrafo 1, e si impegna a informare la Commissione qualora tale obbligo sorga;
 - d) investe nell'Unione nell'innovazione continua al fine di conseguire progressi concreti nella tecnologia dei semiconduttori o preparare tecnologie di prossima generazione.
3. Qualora una fonderia aperta dell'UE offra capacità produttiva a imprese non collegate al gestore dell'impianto, essa stabilisce e mantiene un'adeguata ed efficace separazione funzionale dei processi di progettazione e fabbricazione al fine di garantire la protezione delle informazioni ottenute in ciascuna fase.
 4. Al fine di investire nell'innovazione continua conformemente al paragrafo 2, lettera d), la fonderia aperta dell'UE ha accesso preferenziale alle linee pilota istituite conformemente all'articolo 5, paragrafo 1, lettera b). Tale accesso preferenziale non esclude né impedisce l'accesso effettivo alle linee pilota da parte di altre imprese interessate.

Articolo 12

Procedura relativa allo status

1. Qualsiasi impresa o consorzio di imprese può presentare alla Commissione una domanda di concessione a un progetto dello status di impianto di produzione integrata o di fonderia aperta dell'UE.
2. La Commissione, tenendo conto del parere del consiglio europeo dei semiconduttori, esamina la domanda tramite un processo equo e trasparente basato sugli elementi seguenti:

- a) conformità ai criteri stabiliti, rispettivamente, all'articolo 10, paragrafo 2, o all'articolo 11, paragrafo 2, e impegno a rispettare i requisiti di cui all'articolo 10, paragrafo 2 bis, o all'articolo 11, paragrafo 2 bis;
- b) un piano aziendale con una valutazione della sostenibilità finanziaria del progetto, che tenga conto di tutta la sua durata e comprenda informazioni su qualsiasi sostegno pubblico previsto;
- c) esperienza comprovata del richiedente nella costituzione e nella gestione di impianti analoghi;
- d) presentazione di un opportuno documento giustificativo che dimostri la disponibilità dello Stato membro, o degli Stati membri, in cui il richiedente intende stabilire il proprio impianto a sostenerne la costituzione.

2 bis. La Commissione decide in merito alla domanda. La decisione determina la durata dello status sulla base della durata prevista del progetto. La Commissione adotta una decisione e informa il richiedente entro sei mesi dal ricevimento della domanda completa. Se ritiene che le informazioni fornite nella domanda siano incomplete, la Commissione dà al richiedente la possibilità di presentare le informazioni supplementari necessarie per completare la domanda senza indebito ritardo.

3. La Commissione monitora i progressi compiuti nella creazione e nel funzionamento degli impianti di produzione integrata e delle fonderie aperte dell'UE e informa periodicamente il consiglio europeo dei semiconduttori.

Se constata che un impianto non soddisfa più i requisiti di cui rispettivamente all'articolo 10, paragrafo 2 bis, o all'articolo 11, paragrafo 2 bis, la Commissione dà al gestore dell'impianto la possibilità di presentare osservazioni e di proporre misure appropriate.

- 3 bis. Il gestore dell'impianto può chiedere alla Commissione di riesaminare la durata dello status o di modificare i suoi piani di attuazione per quanto riguarda la conformità ai requisiti di cui rispettivamente all'articolo 10, paragrafo 2 bis, o all'articolo 11, paragrafo 2 bis, se lo ritiene debitamente giustificato in considerazione di circostanze esterne impreviste. Sulla base del riesame, la Commissione può rivedere la durata dello status concesso a norma del paragrafo 2 bis o accettare la modifica dei piani di attuazione.
4. Se tale riconoscimento era basato su una domanda contenente informazioni errate o se, nonostante il completamento della procedura di cui al paragrafo 3, l'impianto non soddisfa i requisiti di cui rispettivamente all'articolo 10, paragrafo 2 bis, o all'articolo 11, paragrafo 2 bis, la Commissione può abrogare la decisione di riconoscimento dello status di impianto di produzione integrata o di fonderia aperta dell'UE. Prima di adottare tale decisione, la Commissione consulta il consiglio europeo dei semiconduttori dopo avergli comunicato i motivi di tale abrogazione.
5. Gli impianti che non sono più impianti di produzione integrata o fonderie aperte dell'UE perdono tutti i diritti connessi al riconoscimento di tale status derivanti dal presente regolamento. Tuttavia, gli impianti che non sono più impianti di produzione integrata o fonderie aperte dell'UE restano soggetti all'obbligo di cui all'articolo 21, paragrafo 1, per un periodo equivalente a quello inizialmente previsto al momento della concessione dello status a norma del paragrafo 2 bis o, in caso di revisione dello status, alla durata riveduta conformemente al paragrafo 3 bis.

Articolo 13

Interesse dell'Unione e sostegno pubblico

1. Gli impianti di produzione integrata e le fonderie aperte dell'UE, contribuendo alla sicurezza dell'approvvigionamento di semiconduttori e alla resilienza dell'ecosistema dei semiconduttori nell'Unione, sono considerati nell'interesse dell'Unione.

2. Fatti salvi gli articoli 107 e 108 del trattato, al fine di contribuire alla sicurezza dell'approvvigionamento e alla resilienza dell'ecosistema dei semiconduttori nell'Unione, gli Stati membri possono applicare misure di sostegno e fornire supporto amministrativo agli impianti di produzione integrata e alle fonderie aperte dell'UE a norma dell'articolo 14.

Articolo 14

Procedure accelerate di rilascio delle autorizzazioni

1. Gli Stati membri provvedono affinché le domande amministrative riguardanti la progettazione, la costruzione e il funzionamento di impianti di produzione integrata e di fonderie aperte dell'UE siano esaminate in modo efficiente e tempestivo. A tal fine, tutte le autorità nazionali interessate garantiscono che tali domande siano trattate nel modo più rapido possibile dal punto di vista giuridico, nel pieno rispetto del diritto e delle procedure degli Stati membri.
2. Agli impianti di produzione integrata e alle fonderie aperte dell'UE è attribuito lo status più importante possibile a livello nazionale, qualora tale distinzione sia prevista, ed è riservato il trattamento corrispondente nelle procedure di rilascio delle autorizzazioni, comprese quelle riguardanti le valutazioni ambientali e, se il diritto nazionale lo prevede, anche per quanto riguarda l'assetto territoriale.
3. La sicurezza dell'approvvigionamento di semiconduttori e la resilienza dell'ecosistema dei semiconduttori possono essere considerate un motivo imperativo di rilevante interesse pubblico ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 4, e dell'articolo 16, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 92/43/CEE e di prioritario interesse pubblico ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, della direttiva 2000/60. Pertanto la pianificazione, la costruzione e il funzionamento degli impianti di produzione integrata e delle fonderie aperte dell'UE possono essere considerati di rilevante interesse pubblico, purché siano soddisfatte le altre condizioni stabilite nelle presenti disposizioni.

4. Per ogni impianto di produzione integrata e fonderia aperta dell'UE, ciascuno Stato membro interessato può designare un'autorità incaricata di agevolare e coordinare le domande amministrative riguardanti la progettazione, la costruzione e il funzionamento. Ogni autorità designata può nominare un coordinatore che funge da punto di contatto unico per l'impianto di produzione integrata o la fonderia aperta dell'UE. Se la costituzione di un impianto di produzione integrata o di una fonderia aperta dell'UE prevede che siano adottate decisioni in due o più Stati membri, le rispettive autorità designate possono adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire tra loro una cooperazione e un coordinamento efficaci ed efficienti.

CAPO IV

MONITORAGGIO E RISPOSTA ALLE CRISI

SEZIONE 1

MONITORAGGIO

Articolo 15

Monitoraggio

1. Ai fini del presente regolamento, il monitoraggio della catena del valore dei semiconduttori consiste nelle seguenti attività:
- a) monitoraggio degli indicatori di allerta precoce di cui all'articolo 16;
 - b) monitoraggio da parte degli Stati membri dell'integrità delle attività svolte dagli operatori chiave del mercato individuati conformemente all'articolo 17.

La Commissione, previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori, definisce la frequenza del monitoraggio sulla base delle esigenze della catena del valore dei semiconduttori.

La Commissione coordina le attività relative al monitoraggio della catena del valore dei semiconduttori, sulla base delle informazioni raccolte tramite i propri servizi, le autorità nazionali competenti o altre fonti quali i partner internazionali.

1 bis. La Commissione mette a disposizione mezzi standardizzati e sicuri per la raccolta e il trattamento delle informazioni ai fini del paragrafo 1, lettera a), con l'obiettivo di ridurre al minimo gli oneri amministrativi per le PMI.

1 ter. Ai fini del paragrafo 1 quater, le autorità nazionali competenti istituiscono e mantengono un elenco di contatti che comprenda tutte le imprese pertinenti che operano lungo la catena di approvvigionamento dei semiconduttori stabilite nel loro territorio nazionale. La Commissione mette a disposizione un formato standardizzato per l'elenco dei contatti al fine di garantire l'interoperabilità.

1 quater. Sulla base dei mezzi di cui al paragrafo 1 bis, la Commissione avvia richieste volontarie al fine di svolgere attività di monitoraggio conformemente al paragrafo 1, lettera a). La Commissione predispone mezzi sicuri per la trasmissione dei dati.

1 quinquies. Sulla base delle informazioni raccolte attraverso le attività di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta una relazione sulle risultanze aggregate. La Commissione fornisce la relazione al consiglio europeo dei semiconduttori.

1 sexies. Tutte le informazioni acquisite sono trattate in conformità dell'articolo 27.

[2. soppresso]

[3. soppresso]

[4. soppresso]

[5. soppresso]

[6. soppresso]

[7. soppresso]

Articolo 16

Indicatori di allerta precoce

1. La Commissione elabora un elenco di indicatori di allerta precoce in collaborazione con il consiglio europeo dei semiconduttori, al fine di individuare i fattori che possono perturbare, compromettere o influenzare negativamente l'approvvigionamento o il commercio di semiconduttori all'interno dell'Unione. Tale elenco è reso pubblico.
- 1 bis. Il monitoraggio degli indicatori di allerta precoce è effettuato mediante richieste di informazioni su base volontaria, secondo la procedura di cui all'articolo 15, paragrafi 1 bis e 1 quater.
2. La Commissione, in cooperazione con il consiglio europeo dei semiconduttori, riesamina periodicamente, almeno ogni due anni, l'elenco degli indicatori di allerta precoce.
- [3. soppresso]

Articolo 17

Operatori chiave del mercato

1. Gli Stati membri, in cooperazione con la Commissione, identificano gli operatori chiave del mercato lungo le catene di approvvigionamento di semiconduttori stabiliti nei propri territori nazionali, tenendo conto degli elementi seguenti:

- a) il numero di altre imprese dell'Unione che ricorrono al servizio o al bene fornito da un operatore del mercato;
 - b) la quota di mercato detenuta a livello mondiale o dell'Unione dall'operatore chiave del mercato per tali servizi o beni;
 - c) l'importanza di un operatore del mercato ai fini del mantenimento di un livello sufficiente di approvvigionamento di un servizio o di un bene nell'Unione, tenendo conto della disponibilità di mezzi alternativi per la fornitura di tale servizio o bene;
 - d) l'impatto che una perturbazione dell'approvvigionamento del servizio o del bene fornito dall'operatore di mercato potrebbe avere sulla catena di approvvigionamento dei semiconduttori dell'Unione e sui mercati dipendenti.
2. Gli Stati membri monitorano l'integrità delle attività svolte dagli operatori chiave del mercato, riferendo in merito a eventi importanti che possono ostacolare il regolare svolgimento di tali attività.

SEZIONE 2

SEGNALAZIONI E CRISI

Articolo 17 bis

Segnalazioni e azione preventiva

1. Qualora venga a conoscenza di un rischio di grave perturbazione nell'approvvigionamento di semiconduttori, un'autorità nazionale competente lo segnala alla Commissione senza indebito ritardo.
2. In caso di segnalazione ai sensi del paragrafo 1, o qualora venga a conoscenza di un rischio di grave perturbazione nell'approvvigionamento di semiconduttori, anche da parte di partner internazionali, la Commissione intraprende le seguenti azioni preventive:

- a) convoca una riunione straordinaria del consiglio europeo dei semiconduttori al fine di coordinare le azioni seguenti:
- 1) discutere della gravità delle perturbazioni nell'approvvigionamento di semiconduttori;
 - 2) discutere se sia opportuno, necessario e proporzionato che gli Stati membri acquistino congiuntamente semiconduttori, prodotti intermedi o materie prime come misura preventiva ("appalti coordinati");
 - 3) avviare un dialogo con i portatori di interessi al fine di individuare e preparare misure preventive;
- b) avviare consultazioni o una cooperazione, per conto dell'Unione, con paesi terzi pertinenti al fine di cercare soluzioni di cooperazione per far fronte a perturbazioni della catena di approvvigionamento, nel rispetto degli obblighi internazionali. Ciò può comprendere, se del caso, un coordinamento dei consessi internazionali pertinenti.
3. Gli appalti coordinati che possono essere effettuati a seguito delle discussioni di cui al paragrafo 2, lettera a), punto 2), sono eseguiti dagli Stati membri in conformità delle disposizioni di cui all'articolo 39 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio²⁵.

²⁵ Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 65).

Articolo 18

Attivazione della fase di crisi

1. Qualora venga a conoscenza di un rischio di grave perturbazione nell'approvvigionamento di semiconduttori a norma dell'articolo 17 bis, paragrafo 2, la Commissione valuta se siano soddisfatte le condizioni per attivare la fase di crisi. Ove tale valutazione produca prove concrete e attendibili di gravi perturbazioni nell'approvvigionamento di semiconduttori o di gravi ostacoli al commercio di semiconduttori all'interno dell'Unione tali da comportare carenze significative che impediscono la fornitura, la riparazione e la manutenzione di prodotti essenziali utilizzati da settori critici, e previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori, la Commissione può proporre al Consiglio di attivare la fase di crisi.

Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può attivare la fase di crisi mediante un atto di esecuzione del Consiglio. La durata della fase di crisi è limitata e specificata nell'atto di esecuzione. La Commissione riferisce periodicamente, e almeno ogni tre mesi, al consiglio europeo dei semiconduttori in merito allo stato della crisi.

[2. soppresso]

3. Prima della scadenza del periodo di attivazione della fase di crisi, la Commissione, previa consultazione con il consiglio europeo dei semiconduttori, valuta se prorogare la fase di crisi. Se ritiene necessaria una proroga per affrontare debitamente la crisi dei semiconduttori nell'Unione, la Commissione propone al Consiglio di prorogare la fase di crisi. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, può prorogare la fase di crisi mediante un atto di esecuzione del Consiglio. La durata della proroga è limitata e specificata nell'atto di esecuzione del Consiglio. La Commissione può proporre di prorogare più volte la fase di crisi qualora ciò sia debitamente giustificato.

- 3 bis. Durante la fase di crisi la Commissione, previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori, valuta l'opportunità di una cessazione anticipata della fase di crisi. Se ritiene necessaria una cessazione anticipata, la Commissione propone al Consiglio di cessare la fase di crisi. Il Consiglio può cessare la fase di crisi mediante un atto di esecuzione del Consiglio.
4. Durante la fase di crisi, la Commissione, su richiesta di uno Stato membro o di propria iniziativa, convoca riunioni straordinarie del consiglio europeo dei semiconduttori, se del caso. Gli Stati membri operano in stretta collaborazione con la Commissione e informano tempestivamente in merito alle misure nazionali adottate per quanto riguarda la catena di approvvigionamento dei semiconduttori in seno al consiglio europeo dei semiconduttori.
5. Alla scadenza del periodo di attivazione della fase di crisi o in caso di cessazione anticipata a norma del paragrafo 3 bis, le misure adottate ai sensi degli articoli 20, 21 e 22 cessano di applicarsi con effetto immediato.

SEZIONE 3

RISPOSTA ALLA CARENZA

Articolo 19

Pacchetto di strumenti di emergenza

1. Se la fase di crisi è attivata a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, e, se necessario al fine di affrontare la crisi dei semiconduttori nell'Unione, la Commissione può adottare la misura di cui all'articolo 20 alle condizioni ivi stabilite. La Commissione può inoltre adottare le misure previste all'articolo 21 e/o all'articolo 22 alle condizioni ivi stabilite.
- [2. soppresso]

3. Se la fase di crisi è attivata a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, e, se del caso, al fine di affrontare la crisi dei semiconduttori nell'Unione, il consiglio europeo dei semiconduttori può valutare l'impatto previsto dell'eventuale imposizione di misure di protezione, valutando se la situazione del mercato si configura come una penuria significativa di un prodotto essenziale a norma del regolamento (UE) 2015/479 e fornire un parere alla Commissione.
4. Il ricorso alle misure di cui al paragrafo 1 è proporzionato e limitato a quanto necessario per far fronte a gravi perturbazioni che colpiscono settori critici dell'Unione e deve essere nel migliore interesse dell'Unione. Il ricorso a tali misure evita di imporre oneri amministrativi sproporzionati alle PMI.
5. La Commissione informa periodicamente il Parlamento europeo e il Consiglio in merito alle misure adottate a norma del paragrafo 1 e spiega i motivi della sua decisione.
6. La Commissione, previa consultazione del consiglio europeo dei semiconduttori, può emanare orientamenti sull'attuazione e sull'uso delle misure di emergenza.

Articolo 20

Raccolta di informazioni

1. Ove la fase di crisi sia attivata a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, la Commissione può chiedere alle imprese che operano lungo la catena di approvvigionamento dei semiconduttori di fornire informazioni in merito alle loro potenzialità e capacità produttive e alle perturbazioni primarie in corso. Le informazioni richieste sono limitate a quanto necessario per valutare la natura della crisi dei semiconduttori o per individuare e valutare potenziali misure di attenuazione o di emergenza a livello nazionale o dell'Unione. Le richieste di informazioni non comportano la fornitura di informazioni la cui divulgazione sarebbe contraria agli interessi di sicurezza nazionale degli Stati membri.

- 1 bis. Prima di avviare una richiesta di informazioni, la Commissione effettua una consultazione su base volontaria di un numero rappresentativo di imprese pertinenti al fine di individuare il contenuto appropriato e proporzionato di tale richiesta. Essa effettua la richiesta di informazioni in collaborazione con il consiglio europeo dei semiconduttori.
- 1 ter. Per avviare la richiesta di informazioni la Commissione utilizza i mezzi sicuri di cui all'articolo 15, paragrafo 1 bis. A tal fine, le autorità nazionali competenti trasmettono alla Commissione l'elenco dei contatti elaborato a norma dell'articolo 15, paragrafo 1 ter. Tutte le informazioni acquisite sono trattate in conformità dell'articolo 27. La Commissione trasmette senza indugio una copia della richiesta di informazioni all'autorità nazionale competente dello Stato membro nel cui territorio è situato il sito di produzione dell'impresa destinataria. Se l'autorità nazionale competente lo richiede, la Commissione trasmette le informazioni acquisite dalla rispettiva impresa conformemente al diritto dell'Unione.
2. La richiesta di informazioni indica la base giuridica, è proporzionata in termini di granularità e volume dei dati e di frequenza di accesso ai dati richiesti, tiene conto delle finalità legittime dell'impresa e dei costi e degli sforzi necessari per mettere a disposizione i dati, e stabilisce il termine entro il quale le informazioni devono essere fornite. Essa indica inoltre le sanzioni di cui all'articolo 28.
3. L'obbligo di fornire le informazioni richieste incombe, a nome dell'impresa o associazione di imprese interessate, ai proprietari delle imprese o ai loro rappresentanti e, se si tratta di persone giuridiche, di società, o di associazioni non dotate di personalità giuridica, a coloro che, per legge o in base allo statuto, ne hanno la rappresentanza. I giuristi debitamente incaricati possono fornire le informazioni richieste per conto dei loro clienti. Questi ultimi restano pienamente responsabili qualora le informazioni fornite siano incomplete, inesatte o fuorvianti.

4. Se un'impresa fornisce, intenzionalmente o per negligenza grave, informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in risposta a una richiesta presentata a norma del presente articolo, o non fornisce le informazioni entro il termine prescritto, è soggetta alle ammende fissate a norma dell'articolo 28, tranne il caso in cui l'impresa non fornisca le informazioni richieste per motivi debitamente giustificati.
5. Qualora un'impresa stabilita nell'Unione riceva una richiesta di informazioni relative alle sue attività nel campo dei semiconduttori da parte di un paese terzo, ne informa la Commissione in modo da consentirle di richiedere informazioni analoghe. La Commissione informa il consiglio europeo dei semiconduttori dell'esistenza di tale richiesta da parte di un paese terzo.

Articolo 21

Ordini classificati come prioritari

1. Ove la fase di crisi sia attivata a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, la Commissione può imporre agli impianti di produzione integrata e alle fonderie aperte dell'UE di accettare e dare priorità a un ordine di prodotti di rilevanza per la crisi, utilizzati direttamente da settori critici o impiegati per produrre dispositivi utilizzati da settori critici ("ordine classificato come prioritario"). L'obbligo prevale su qualsiasi obbligo di esecuzione di diritto privato o pubblico.
2. L'obbligo di cui al paragrafo 1 può essere imposto anche ad altre imprese riguardo ai rispettivi impianti di fabbricazione di semiconduttori per cui hanno accettato tale possibilità nell'ambito della concessione del sostegno pubblico.
3. Quando un'impresa di semiconduttori stabilita nell'Unione è soggetta a una misura di un paese terzo relativa agli ordini classificati come prioritari, ne informa la Commissione. Qualora tale obbligo abbia effetti significativi sul funzionamento di determinati settori critici, la Commissione può obbligare tale impresa ad accettare e dare priorità agli ordini di prodotti di rilevanza per la crisi in linea con i paragrafi 4, 5 e 6.

- 3 bis. Gli ordini classificati come prioritari sono limitati ai beneficiari le cui attività sono perturbate o a rischio di perturbazione e che non sono stati in grado di evitare e attenuare l'impatto della carenza tramite altri mezzi. La Commissione può chiedere a un beneficiario di presentare prove adeguate al riguardo.
4. Gli obblighi di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 sono emanati dalla Commissione mediante decisione. Prima di adottare le singole decisioni, la Commissione consulta il consiglio europeo dei semiconduttori in merito all'impiego di ordini classificati come prioritari per il settore critico interessato. La decisione è adottata conformemente a tutti gli obblighi giuridici applicabili dell'Unione, tenendo conto delle circostanze del caso, compresi i principi di necessità e proporzionalità. La decisione tiene conto, in particolare, delle finalità legittime dell'impresa interessata e dei costi e degli sforzi necessari per qualsiasi modifica della sequenza produttiva. Nella sua decisione, la Commissione indica la base giuridica dell'ordine classificato come prioritario, fissa il termine entro il quale l'ordine deve essere eseguito e, se del caso, specifica il prodotto e la quantità, nonché le sanzioni di cui all'articolo 28 in caso di inosservanza dell'obbligo. L'ordine classificato come prioritario è effettuato a un prezzo equo e ragionevole.
5. Prima di emanare ordini classificati come prioritari a norma del paragrafo 1, la Commissione dà al destinatario previsto di un ordine classificato come prioritario la possibilità di essere ascoltato in merito alla fattibilità e ai dettagli dell'ordine. La Commissione non emana l'ordine di priorità quando:
- a) l'impresa non è in grado di eseguire l'ordine classificato come prioritario a causa di un'insufficiente potenzialità produttiva o capacità produttiva, anche in caso di trattamento preferenziale dell'ordine;
 - b) l'accettazione dell'ordine comporterebbe un onere economico eccessivo e particolari difficoltà per l'impresa.

6. Qualora un'impresa sia obbligata ad accettare e a dare priorità a un ordine classificato come prioritario, non è responsabile di eventuali violazioni degli obblighi contrattuali necessarie per rispettare tale obbligo. La responsabilità è esclusa solo nella misura in cui la violazione degli obblighi contrattuali sia stata necessaria per rispettare l'ordine di priorità imposto.
7. La Commissione adotta un atto di esecuzione che definisce le modalità pratiche e operative per il funzionamento degli ordini classificati come prioritari. Tale atto di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

Articolo 22

Acquisti comuni

1. Se la fase di crisi è attivata a norma dell'articolo 18, paragrafo 2, la Commissione può, su richiesta di due o più Stati membri, agire in qualità di centrale di committenza per conto di tutti gli Stati membri disposti a partecipare ("Stati membri partecipanti") per i loro appalti pubblici di prodotti di rilevanza per la crisi che sono utilizzati direttamente da settori critici o impiegati per produrre dispositivi utilizzati da settori critici ("acquisto comune"). La partecipazione agli acquisti comuni non pregiudica altre procedure di appalto.
2. La Commissione valuta l'utilità, la necessità e la proporzionalità della richiesta, tenendo conto dei pareri del consiglio europeo dei semiconduttori. Qualora non intenda darvi seguito, la Commissione ne informa gli Stati membri interessati e il consiglio europeo dei semiconduttori, motivando il suo rifiuto.
3. La Commissione elabora una proposta di accordo che deve essere firmata dagli Stati membri partecipanti. Tale accordo organizza nel dettaglio gli acquisti comuni di cui al paragrafo 1 e stabilisce il mandato in base a cui la Commissione può agire per conto degli Stati membri partecipanti.

4. Gli appalti di cui al presente regolamento sono eseguiti dalla Commissione conformemente alle norme per i propri appalti stabilite dal regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio²⁶ (il regolamento finanziario). La Commissione può avere la capacità e la responsabilità, per conto di tutti gli Stati membri partecipanti, di concludere con gli operatori economici, compresi i singoli fabbricanti di prodotti di rilevanza per la crisi, accordi per l'acquisto di tali prodotti o per il finanziamento della produzione o dello sviluppo di tali prodotti in cambio di un diritto prioritario sul risultato.
5. Se l'appalto di prodotti di rilevanza per la crisi comprende finanziamenti a titolo del bilancio dell'Unione, possono essere stabilite condizioni particolari in accordi specifici con gli operatori economici.
6. La Commissione svolge le procedure di appalto e conclude i contratti con gli operatori economici per conto degli Stati membri partecipanti. La Commissione invita gli Stati membri partecipanti a nominare dei rappresentanti affinché partecipino alla preparazione delle procedure di appalto. La diffusione e la rivendita dei prodotti acquistati restano di competenza degli Stati membri partecipanti.
7. La diffusione degli acquisti comuni a norma del presente articolo lascia impregiudicati gli altri strumenti previsti dal regolamento finanziario.

²⁶ Regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione, che modifica i regolamenti (UE) n. 1296/2013, (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013, (UE) n. 1304/2013, (UE) n. 1309/2013, (UE) n. 1316/2013, (UE) n. 223/2014, (UE) n. 283/2014 e la decisione n. 541/2014/UE e abroga il regolamento (UE, Euratom) n. 966/2012 (GU L 193 del 30.7.2018, pag. 1).

CAPO V

GOVERNANCE

SEZIONE 1

CONSIGLIO EUROPEO DEI SEMICONDUTTORI

Articolo 23

Istituzione e compiti del consiglio europeo dei semiconduttori

1. È istituito il consiglio europeo dei semiconduttori.
2. Il consiglio europeo dei semiconduttori fornisce alla Commissione consulenza, assistenza e raccomandazioni a norma del presente regolamento, in particolare:
 - a) fornendo consulenza sull'iniziativa al comitato delle autorità pubbliche dell'impresa comune "Chip";
 - b) fornendo consulenza alla Commissione nella valutazione delle domande relative agli impianti di produzione integrata e alle fonderie aperte dell'UE;
 - c) discutendo e preparando l'individuazione di settori e tecnologie specifici con un impatto sociale e ambientale potenzialmente elevato e per i quali è quindi necessaria una certificazione di prodotti verdi, affidabili e sicuri;
 - d) affrontando le questioni legate al monitoraggio e alla risposta alle crisi;

- e) fornendo consulenza e raccomandazioni in merito all'attuazione del presente regolamento, agevolando la cooperazione tra gli Stati membri e lo scambio di informazioni sulle questioni relative al presente regolamento.
3. Il consiglio europeo dei semiconduttori sostiene la Commissione nella cooperazione internazionale, anche per quanto riguarda la raccolta di informazioni e la valutazione delle crisi, in linea con gli obblighi internazionali.
 4. Il consiglio europeo dei semiconduttori assicura il coordinamento, la cooperazione e lo scambio di informazioni, se del caso, con le pertinenti strutture di risposta e preparazione alle crisi istituite a norma del diritto dell'Unione.
 5. Il consiglio europeo dei semiconduttori può tenere scambi con terzi interessati al fine di ricevere informazioni per le sue attività in misura adeguata.

Articolo 24

Struttura del consiglio europeo dei semiconduttori

1. Il consiglio europeo dei semiconduttori è composto da rappresentanti degli Stati membri ed è presieduto da un rappresentante della Commissione.
2. Ciascuno Stato membro designa un rappresentante di alto livello in seno al consiglio europeo dei semiconduttori. Ove pertinente per quanto riguarda la funzione e le competenze, uno Stato membro può avere più di un rappresentante in relazione a diversi compiti del consiglio europeo dei semiconduttori. Ciascun membro del consiglio europeo dei semiconduttori ha un supplente. Per quanto possibile, il consiglio europeo dei semiconduttori delibera per consenso. Se non è possibile raggiungere un consenso, esso delibera a maggioranza dei due terzi degli Stati membri. Ogni Stato membro dispone di un solo voto, indipendentemente dal numero dei rappresentanti.

3. In occasione della sua prima riunione, su proposta della Commissione e in accordo con essa, il consiglio europeo dei semiconduttori adotta il proprio regolamento interno.
4. La Commissione può istituire sottogruppi permanenti o temporanei al fine di esaminare questioni specifiche. Se del caso, la Commissione può invitare in tali sottogruppi, in qualità di osservatori, le organizzazioni che rappresentano gli interessi della catena del valore dei semiconduttori, compresa l'alleanza industriale per i processori e le tecnologie dei semiconduttori e gli utilizzatori di semiconduttori a livello dell'Unione. È istituito un sottogruppo comprendente le organizzazioni di ricerca e tecnologia dell'Unione al fine di esaminare aspetti specifici degli orientamenti tecnologici strategici e di riferire a tale riguardo al consiglio europeo dei semiconduttori.

Articolo 25

Funzionamento del consiglio europeo dei semiconduttori

1. Il consiglio europeo dei semiconduttori tiene riunioni ordinarie almeno una volta all'anno. Può tenere riunioni straordinarie su richiesta della Commissione o di uno Stato membro e secondo quanto disposto all'articolo 15 e all'articolo 18.
2. Il consiglio europeo dei semiconduttori tiene riunioni distinte per i compiti di cui all'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), e per i compiti di cui all'articolo 23, paragrafo 2, lettere b), c) e d).
3. Il presidente convoca le riunioni e prepara l'ordine del giorno in conformità ai compiti del consiglio europeo dei semiconduttori a norma del presente regolamento e del relativo regolamento interno. La Commissione fornisce sostegno amministrativo e analitico alle attività del consiglio europeo dei semiconduttori a norma dell'articolo 23.

4. Il presidente può invitare esperti con competenze specifiche in materia, anche provenienti da organizzazioni di portatori di interessi, e nominare osservatori che partecipino alle riunioni, anche su suggerimento dei membri. Il presidente può agevolare gli scambi tra il consiglio europeo dei semiconduttori e altri organi, organismi, agenzie, gruppi consultivi e di esperti dell'Unione. A tal fine, il presidente invita un rappresentante del Parlamento europeo a partecipare in qualità di osservatore ai lavori del consiglio europeo dei semiconduttori. Il presidente garantisce la partecipazione di altri organi e istituzioni pertinenti dell'Unione in qualità di osservatori alle riunioni del consiglio europeo dei semiconduttori per quanto riguarda le questioni relative al capo IV sul *monitoraggio e la risposta alle crisi*.
- 4 bis. Gli osservatori e gli esperti non hanno diritto di voto e non partecipano alla formulazione di pareri, raccomandazioni o consulenze del consiglio europeo dei semiconduttori e dei suoi sottogruppi.
5. Il consiglio europeo dei semiconduttori adotta le misure necessarie per garantire la sicurezza della gestione e del trattamento delle informazioni riservate.

SEZIONE 2

AUTORITÀ NAZIONALI COMPETENTI

Articolo 26

Designazione delle autorità nazionali competenti e dei punti di contatto unici

1. Ciascuno Stato membro designa una o più autorità nazionali competenti al fine di garantire l'applicazione e l'attuazione del presente regolamento a livello nazionale.

2. Qualora designino più di un'autorità nazionale competente, gli Stati membri definiscono chiaramente le rispettive responsabilità delle autorità interessate e ne garantiscono la cooperazione efficace ed efficiente per svolgere i loro compiti a norma del presente regolamento, anche per quanto riguarda la designazione e le attività del punto di contatto unico nazionale di cui al paragrafo 3.
3. Ciascuno Stato membro designa un punto di contatto unico nazionale incaricato di esercitare una funzione di collegamento al fine di garantire la cooperazione transfrontaliera con le autorità nazionali competenti degli altri Stati membri, con la Commissione e con il consiglio europeo dei semiconduttori ("punto di contatto unico"). Se uno Stato membro designa soltanto un'autorità competente, quest'ultima è anche il punto di contatto unico.
4. Ciascuno Stato membro notifica alla Commissione la designazione dell'autorità nazionale competente o di più di un'autorità nazionale competente, e del punto di contatto unico nazionale, compresi i compiti e le responsabilità precisi di cui al presente regolamento, le loro informazioni di contatto e ogni eventuale successiva modifica.
5. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali competenti, compreso il punto di contatto unico designato, esercitino i loro poteri in modo imparziale, trasparente e tempestivo e affinché siano loro conferiti i poteri e fornite le risorse tecniche, finanziarie e umane adeguate per svolgere i compiti loro assegnati a norma del presente regolamento.
6. Gli Stati membri provvedono affinché le autorità nazionali competenti, ove opportuno e in conformità del diritto dell'Unione e nazionale, consultino e cooperino con altre autorità nazionali pertinenti nonché con le pertinenti parti interessate. La Commissione agevola lo scambio di esperienze tra autorità nazionali competenti.

CAPO VI

RISERVATEZZA E SANZIONI

Articolo 27

Trattamento delle informazioni riservate

- 2. Le informazioni acquisite nel corso dell'attuazione del presente regolamento sono utilizzate solo ai fini del presente regolamento e sono protette dalle pertinenti normative dell'Unione e nazionale.
- 1. Le informazioni acquisite a norma degli articoli 12, 15, 20 e 21, paragrafo 3, sono protette dal segreto professionale e godono della protezione garantita dalle norme applicabili alle istituzioni dell'Unione e dal rispettivo diritto nazionale.
1. La Commissione e le autorità nazionali competenti, i loro funzionari, agenti e altre persone che lavorano sotto il controllo di tali autorità garantiscono la riservatezza delle informazioni ottenute nel corso dello svolgimento dei propri compiti e delle proprie attività. Tale obbligo si applica altresì a tutti i rappresentanti degli Stati membri, agli osservatori, agli esperti e agli altri partecipanti alle riunioni del consiglio europeo dei semiconduttori a norma dell'articolo 23 e ai membri del comitato a norma dell'articolo 33, paragrafo 1.

2. La Commissione e gli Stati membri possono scambiare, ove necessario, le informazioni acquisite a norma degli articoli 15 e 20 unicamente in forma aggregata, impedendo la divulgazione di conclusioni sulla situazione specifica di una società in uno Stato membro, con le autorità competenti dei paesi terzi con i quali abbiano concluso accordi di riservatezza bilaterali o multilaterali per garantire un livello di riservatezza adeguato. Prima di procedere allo scambio di informazioni, la Commissione o gli Stati membri notificano al consiglio europeo dei semiconduttori le informazioni da condividere e i rispettivi accordi di riservatezza.
3. La Commissione può adottare atti di esecuzione, se necessario in base all'esperienza acquisita nella raccolta di informazioni, al fine di specificare le modalità pratiche per il trattamento delle informazioni riservate nel contesto dello scambio di informazioni a norma del presente regolamento. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 33, paragrafo 2.

Articolo 28

Sanzioni e ammende

1. La Commissione può, mediante decisione, ove ritenuto necessario e proporzionato dopo aver dato la possibilità di essere ascoltati a norma dell'articolo 31:
 - a) infliggere ammende quando un'impresa, intenzionalmente o per negligenza grave, fornisce informazioni inesatte, incomplete o fuorvianti in risposta a una richiesta presentata a norma dell'articolo 20, o non fornisce le informazioni entro il termine prescritto;
 - b) infliggere ammende quando un'impresa, intenzionalmente o per negligenza grave, non adempie all'obbligo di informare la Commissione in merito all'obbligo di un paese terzo a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, e dell'articolo 21, paragrafo 3, tranne il caso in cui l'impresa non fornisca le informazioni richieste per motivi debitamente giustificati;

- c) infliggere penalità di mora quando un'impresa, intenzionalmente o per negligenza grave, non rispetta l'obbligo di dare priorità alla produzione di prodotti di rilevanza per la crisi a norma dell'articolo 21.

La Commissione informa il consiglio europeo dei semiconduttori in merito a tutte le decisioni adottate a norma del presente paragrafo.

2. Le ammende inflitte nei casi di cui al paragrafo 1, lettera a), non superano i 300 000 EUR. Le ammende inflitte nei casi di cui al paragrafo 1, lettera b), non superano i 150 000 EUR. Se l'impresa interessata è una PMI, le ammende inflitte non superano i 50 000 EUR.
3. Le penalità di mora inflitte nel caso di cui al paragrafo 1, lettera c), non superano l'1,5 % del fatturato giornaliero corrente realizzato per ogni giorno lavorativo di inosservanza dell'obbligo di cui all'articolo 21 calcolato a decorrere dalla data stabilita nella decisione in cui l'ordine classificato come prioritario è stato emesso. Se l'impresa interessata è una PMI, le penalità di mora inflitte non superano lo 0,5 % del fatturato giornaliero corrente.
4. Nel determinare l'importo dell'ammenda o della penalità di mora, si tiene conto della natura, della gravità e della durata dell'infrazione, anche, in caso di inosservanza dell'ordine classificato come prioritario a norma dell'articolo 21, se l'impresa abbia parzialmente rispettato l'ordine classificato come prioritario, tenendo debitamente conto dei principi di proporzionalità e di adeguatezza.
5. Quando le imprese hanno adempiuto all'obbligo per la cui osservanza è stata inflitta la penalità di mora, la Commissione può fissare l'importo definitivo di tale penalità a una cifra inferiore a quella che risulta dalla decisione originaria.

6. La Corte di giustizia dell'Unione europea ha giurisdizione illimitata per esaminare le decisioni mediante le quali la Commissione ha fissato un'ammenda o una penalità di mora. Essa può estinguere, ridurre o aumentare l'ammenda o la penalità di mora inflitta.

Articolo 29

Termine di prescrizione per l'imposizione di ammende e penalità di mora

1. I poteri conferiti alla Commissione in virtù dell'articolo 28 sono soggetti ai termini di prescrizione seguenti:
 - a) due anni in caso di violazione delle disposizioni relative alle richieste di informazioni a norma dell'articolo 20;
 - b) due anni in caso di violazione delle disposizioni relative all'obbligo di informazione a norma dell'articolo 20, paragrafo 5, e dell'articolo 21, paragrafo 3;
 - c) tre anni in caso di violazione delle disposizioni relative all'obbligo di dare priorità alla produzione di prodotti di rilevanza per la crisi a norma dell'articolo 21.
2. La prescrizione decorre dal giorno in cui è stata commessa l'infrazione. Tuttavia per quanto concerne le infrazioni continuate o ripetute, la prescrizione decorre dal giorno in cui è commessa l'ultima infrazione.
3. Qualsiasi azione intrapresa dalla Commissione o dalle autorità competenti degli Stati membri al fine di garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento interrompe il termine di prescrizione.
4. L'interruzione della prescrizione si applica a tutte le parti ritenute responsabili di aver partecipato all'infrazione.

5. Dopo ogni interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione. Tuttavia il termine di prescrizione scade al più tardi il giorno in cui giunge a compimento un periodo di durata doppia rispetto al termine di prescrizione, senza che la Commissione abbia imposto un'ammenda o una penalità di mora. Tale termine è prorogato del periodo durante il quale la prescrizione è sospesa in quanto la decisione della Commissione è oggetto di un procedimento pendente dinanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea.

Articolo 30

Termine di prescrizione per l'esecuzione delle sanzioni

1. Il potere della Commissione di procedere all'esecuzione delle decisioni adottate ai sensi dell'articolo 28 è soggetto a un termine di prescrizione di tre anni.
2. Tale termine inizia a decorrere dal giorno in cui la decisione diventa definitiva.
3. Il termine di prescrizione per l'esecuzione delle ammende e penalità di mora è interrotto:
 - a) dalla notifica di una decisione che modifica l'importo iniziale dell'ammenda o della penalità di mora, oppure respinge una domanda intesa a ottenere una tale modifica;
 - b) da ogni atto compiuto dalla Commissione o da uno Stato membro, su richiesta della Commissione, ai fini dell'esecuzione forzata dell'ammenda o della penalità di mora.

4. Dopo ogni interruzione inizia un nuovo periodo di prescrizione.
5. Il termine di prescrizione per l'esecuzione delle ammende e delle penalità di mora è sospeso:
 - a) durante il periodo concesso per il pagamento;
 - b) per tutto il periodo nel quale l'esecuzione forzata è sospesa in forza di una decisione della Corte di giustizia.

Articolo 31

Diritto di essere ascoltati per l'imposizione di ammende o penalità di mora

1. Prima di adottare una decisione a norma dell'articolo 28, la Commissione dà all'impresa interessata la possibilità di essere ascoltata in merito:
 - a) alle constatazioni preliminari della Commissione, comprese le questioni sulle quali la Commissione ha sollevato obiezioni;
 - b) alle misure che la Commissione intende adottare in considerazione delle constatazioni preliminari di cui alla lettera a).
2. Le imprese interessate possono presentare le loro osservazioni sulle constatazioni preliminari della Commissione di cui al paragrafo 1, lettera a), entro un termine fissato dalla Commissione nelle sue constatazioni preliminari, che non può essere inferiore a 14 giorni.
3. La Commissione basa le proprie decisioni esclusivamente sulle obiezioni in merito alle quali le imprese interessate sono state poste in condizione di esprimersi.

4. I diritti di difesa dell'impresa interessata sono pienamente rispettati in qualsiasi procedimento. L'impresa interessata ha diritto di accesso al fascicolo della Commissione, nel rispetto della procedura di divulgazione negoziata, fermo restando il legittimo interesse delle imprese alla tutela dei propri segreti aziendali. Sono esclusi dal diritto di accesso le informazioni riservate e i documenti interni della Commissione e delle autorità degli Stati membri. Sono esclusi specificamente dal diritto di accesso gli scambi di corrispondenza fra la Commissione e le autorità degli Stati membri. Nessuna disposizione del presente paragrafo può impedire alla Commissione la divulgazione e l'utilizzo delle informazioni necessarie a dimostrare l'esistenza di un'infrazione.

CAPO VII

PROCEDURA DI COMITATO

Articolo 32

[soppresso]

Articolo 33

Comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato ("comitato dei semiconduttori"). Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.
2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.
3. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 8 del regolamento (UE) n. 182/2011 in combinato disposto con l'articolo 5 dello stesso.

CAPO VIII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 34

Modifiche al regolamento (UE) 2021/694 che istituisce il programma Europa digitale e abroga la decisione (UE) 2015/2240

1. Il regolamento (UE) 2021/694 è così modificato:

1) all'**articolo 3, paragrafo 2**, è aggiunta la seguente lettera f):

"f) obiettivo specifico 6 — Semiconduttori.";

2) è inserito il seguente articolo 8 bis:

"Articolo 8 bis

Obiettivo specifico 6 — Semiconduttori

Il contributo finanziario da parte dell'Unione nell'ambito dell'obiettivo specifico 6 — Semiconduttori persegue gli obiettivi stabiliti nell'articolo 4, paragrafo 2, lettere da a) a d), del regolamento XX/XX del Parlamento europeo e del Consiglio.";

3) all'**articolo 9**, i **paragrafi 1 e 2** sono così modificati:

"Articolo 9

Dotazione finanziaria

1. La dotazione finanziaria per l'attuazione del Programma per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2027 è di 8 238 000 000 EUR a prezzi correnti.

2. La ripartizione indicativa dell'importo di cui al paragrafo 1 è la seguente:

2 076 914 000 EUR per l'obiettivo specifico 1 — Calcolo ad alte prestazioni;

1 841 956 000 EUR per l'obiettivo specifico 2 — Intelligenza artificiale;

1 529 566 000 EUR per l'obiettivo specifico 3 — Cibersicurezza e fiducia;

517 347 000 EUR per l'obiettivo specifico 4 — Competenze digitali avanzate;

1 022 217 000 EUR per l'obiettivo specifico 5 — Implementazione, impiego ottimale delle capacità digitali e interoperabilità;

1 250 000 000 EUR per l'obiettivo specifico 6 — Semiconduttori.";

4) all'**articolo 11**, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

"2. Alla cooperazione con i paesi terzi e le organizzazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, con riguardo agli obiettivi specifici 1, 2, 3 e 6, si applica l'articolo 12.";

5) all'**articolo 12**, il paragrafo 6 è sostituito dal seguente:

"6. Se debitamente giustificato, il programma di lavoro può prevedere altresì che i soggetti giuridici stabiliti in paesi associati e i soggetti giuridici stabiliti nell'Unione ma controllati da paesi terzi siano ammessi a partecipare a tutte o ad alcune delle azioni nell'ambito degli obiettivi specifici 1, 2 e 6 unicamente se soddisfano i requisiti che tali soggetti giuridici devono soddisfare per garantire la tutela degli interessi essenziali di sicurezza dell'Unione e degli Stati membri e per assicurare la protezione delle informazioni di documenti classificati. Tali requisiti sono definiti nel programma di lavoro.";

6) all'**articolo 13** è aggiunto il paragrafo seguente:

"3. Le sinergie dell'obiettivo specifico 6 con altri programmi dell'Unione sono descritte all'articolo 6 e nell'allegato III del regolamento XX/XX.";

7) l'**articolo 14** è così modificato:

il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

8) "1. Il Programma è attuato in regime di gestione diretta in conformità del regolamento finanziario, o in regime di gestione indiretta affidando taluni compiti di attuazione agli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), del regolamento finanziario in conformità degli articoli da 4 a 8 bis del presente regolamento. Gli organismi di finanziamento cui è affidata l'esecuzione del Programma possono derogare alle norme per la partecipazione e la diffusione stabilite dal presente regolamento solo se tale deroga è prevista dall'atto giuridico che istituisce tali organismi o affida ai medesimi compiti di esecuzione del bilancio o, per quanto concerne gli organismi di cui all'articolo 62, paragrafo 1, primo comma, lettera c), punti ii), iii) o v), del regolamento finanziario, se tale deroga è prevista dall'accordo di contributo e qualora le esigenze operative specifiche di tali organismi o la natura dell'azione lo richiedano.";

9) all'**articolo 14** è aggiunto il paragrafo seguente:

"4. Se le condizioni di cui all'articolo 22 del regolamento XX/XX sono soddisfatte, si applicano le disposizioni di tale articolo.";

10) all'**articolo 17**, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

"1. Solo le azioni intese a contribuire al conseguimento degli obiettivi stabiliti agli articoli da 3 a 8 bis sono ammissibili al finanziamento.";

11) nell'**allegato I** è aggiunto il paragrafo seguente:

"Obiettivo specifico 6 — Semiconduttori

Le azioni nell'ambito dell'obiettivo specifico 6 sono indicate all'articolo 5 del regolamento XX/XX.";

12) nell'**allegato II** è aggiunto il paragrafo seguente:

"Obiettivo specifico 6 — Semiconduttori

Gli indicatori misurabili per monitorare l'attuazione del programma e per rendere conto dei progressi compiuti nel conseguire l'obiettivo specifico 6 sono indicati nell'allegato II del regolamento XX/XX.";

13) nell'**allegato III** è aggiunto il paragrafo seguente:

"Obiettivo specifico 6 — Semiconduttori

Le sinergie con i programmi dell'Unione per l'obiettivo specifico 6 sono indicate nell'allegato III del regolamento XX/XX."

Articolo 35

Valutazione e riesame

1. Entro tre anni dalla data di applicazione del presente regolamento e successivamente ogni quattro anni, la Commissione trasmette al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sulla valutazione e sul riesame del presente regolamento. Tale relazione è resa pubblica.
2. Per effettuare la valutazione e il riesame, il consiglio europeo dei semiconduttori, gli Stati membri e le autorità nazionali competenti forniscono informazioni alla Commissione su sua richiesta.

3. Nello svolgere la valutazione e il riesame, la Commissione tiene conto delle posizioni e delle conclusioni del consiglio europeo dei semiconduttori, del Parlamento europeo, del Consiglio, nonché di altri organismi o fonti pertinenti.

Articolo 36

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio

Il presidente/La presidente

Il presidente

[Allegato I dell'ALLEGATO]

[soppresso]

INDICATORI MISURABILI PER MONITORARE L'ATTUAZIONE
DELL'INIZIATIVA E PER RENDERE CONTO DEI PROGRESSI COMPIUTI NEL
CONSEGUIRE I SUOI OBIETTIVI

1. Il numero di soggetti giuridici coinvolti (suddivisi per dimensione, tipologia e paese di stabilimento) nelle azioni sostenute dall'iniziativa.

In relazione all'obiettivo operativo 1:

2. Il numero di strumenti di progettazione sviluppati o integrati nell'ambito dell'iniziativa.

In relazione all'obiettivo operativo 2:

3. L'importo totale coinvestito dal settore privato in capacità di progettazione e linee pilota nell'ambito dell'iniziativa.

In relazione all'obiettivo operativo 3:

4. Il numero di utilizzatori o di comunità di utilizzatori che chiedono l'accesso a capacità di progettazione e linee pilota nell'ambito dell'iniziativa.

In relazione all'obiettivo operativo 4:

5. Il numero di imprese che hanno utilizzato i servizi dei centri di competenza nazionali sostenuti dall'iniziativa.

6. Il numero di persone che hanno concluso con successo programmi di formazione sostenuti dall'iniziativa volti ad acquisire competenze avanzate e una formazione nel campo delle tecnologie quantistiche e dei semiconduttori.

- 6 bis. Il numero di centri di competenza attivi nell'UE che fanno parte della rete europea di centri di competenza nel contesto dell'iniziativa.

In relazione all'obiettivo operativo 5:

7. Il numero di start-up, scale-up e PMI che hanno ricevuto capitale di rischio dalle attività del "fondo per i chip" e l'importo totale degli investimenti di capitale effettuati.
 8. L'importo degli investimenti effettuati da imprese che operano nell'UE, ivi compreso per segmento della catena del valore in cui operano.
-

SINERGIE CON I PROGRAMMI DELL'UNIONE

1. Le sinergie dell'iniziativa con gli obiettivi specifici da 1 a 5 del **programma Europa digitale** garantiscono che:
 - a) il fulcro tematico mirato dell'iniziativa sulle tecnologie quantistiche e dei semiconduttori sia complementare;
 - b) gli obiettivi specifici da 1 a 5 del programma Europa digitale sostengano lo sviluppo di capacità digitali nelle tecnologie digitali avanzate, tra cui ***calcolo ad alte prestazioni, intelligenza artificiale e cibersicurezza***; e sostengano anche competenze digitali avanzate;
 - c) l'iniziativa investirà nello sviluppo di capacità per rafforzare le capacità avanzate di progettazione, produzione e integrazione dei sistemi in ***tecnologie quantistiche e dei semiconduttori*** all'avanguardia e di prossima generazione per lo sviluppo di imprese innovative, rafforzando le catene di approvvigionamento e del valore dei semiconduttori in Europa, rispondendo alle esigenze di settori industriali chiave e creando nuovi mercati.

2. Le sinergie con **Orizzonte Europa** garantiscono che:
 - a) sebbene le aree tematiche affrontate dall'iniziativa e diverse aree di Orizzonte Europa convergano, il tipo di azioni da sostenere, i risultati attesi e la logica di intervento siano distinti e complementari;
 - b) Orizzonte Europa offra ampio sostegno alla ricerca, allo sviluppo tecnologico, alla dimostrazione, alle attività pilota, alla prova di concetto, alla prova e alla prototipazione, compresa l'implementazione precommerciale di tecnologie digitali innovative, in particolare mediante:

- i) una dotazione di bilancio a parte, nel pilastro "Sfide globali e competitività industriale europea", per il polo tematico "Digitale, industria e spazio" finalizzato a sviluppare tecnologie abilitanti (IA e robotica, internet di prossima generazione, calcolo ad alte prestazioni e Big Data, tecnologie digitali fondamentali (compresa la microelettronica), combinazione del digitale con altre tecnologie);
 - ii) il sostegno a infrastrutture di ricerca nell'ambito del pilastro "Scienza di eccellenza";
 - iii) l'integrazione del digitale in tutte le sfide globali (sanità, sicurezza, energia e mobilità, clima, ecc.); e
 - iv) il sostegno alla diffusione di innovazioni pionieristiche nell'ambito del pilastro "Europa innovativa" (molte delle quali combineranno tecnologie digitali e altre tecnologie).
- c) l'iniziativa si concentri esclusivamente sullo sviluppo di capacità su larga scala nelle tecnologie quantistiche e dei semiconduttori in tutta Europa. Essa investirà nelle attività seguenti:
- i) la promozione dell'innovazione sostenendo due capacità tecnologiche strettamente interconnesse che consentano la progettazione di nuovi schemi di sistemi e di testarli e convalidarli in linee pilota;
 - ii) la fornitura di un sostegno mirato per sviluppare la capacità di formazione e migliorare le abilità e le competenze digitali avanzate applicate al fine di sostenere lo sviluppo e la diffusione dei semiconduttori tramite lo sviluppo tecnologico e le industrie utilizzatrici finali; nonché
 - iii) una rete di centri di competenza nazionali, che faciliti l'accesso e fornisca competenze e servizi di innovazione alle comunità e alle industrie utilizzatrici finali, al fine di sviluppare prodotti e applicazioni nuovi e affrontare le carenze del mercato;

- d) le capacità tecnologiche dell'iniziativa saranno messe a disposizione della comunità della ricerca e dell'innovazione, anche per le azioni sostenute attraverso Orizzonte Europa;
 - e) con lo sviluppo di nuove tecnologie digitali nel settore dei semiconduttori tramite Orizzonte Europa, tali tecnologie saranno, ove possibile, progressivamente adottate e diffuse dall'iniziativa;
 - f) i programmi di Orizzonte Europa a favore dello sviluppo di un insieme di abilità e competenze, comprese le iniziative attuate presso i centri di incubazione della CCI dell'EIT, siano integrati dalle capacità sviluppate con il sostegno dell'iniziativa nel settore delle abilità e competenze digitali applicate avanzate nelle tecnologie quantistiche e dei semiconduttori;
 - g) siano messi in atto forti meccanismi di coordinamento per la programmazione e l'attuazione, che allineino il più possibile tutte le procedure sia del programma Orizzonte Europa sia dell'iniziativa. Le loro strutture di governance coinvolgeranno tutti i servizi della Commissione interessati.
3. Le sinergie con i programmi dell'Unione in regime di gestione concorrente, tra cui **il FESR, l'FSE+, il Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e il Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura**, garantiscono lo sviluppo e il rafforzamento degli ecosistemi di innovazione regionali e locali, la trasformazione industriale e la trasformazione digitale della società e delle amministrazioni pubbliche. Tale aspetto comporta il sostegno alla trasformazione digitale dell'industria e all'applicazione dei risultati nonché l'attuazione di nuove tecnologie e soluzioni innovative. L'iniziativa integrerà e sosterrà la messa in rete transnazionale e la mappatura delle capacità che sosterrà rendendole accessibili alle PMI e alle industrie utilizzatrici finali in tutte le regioni dell'Unione.

4. Le sinergie con il **meccanismo per collegare l'Europa** garantiscono che:
- a) l'iniziativa si concentri sul rafforzamento delle capacità e delle infrastrutture digitali su larga scala nei settori dei semiconduttori, con l'obiettivo di un'ampia adozione e diffusione in tutta Europa di importanti soluzioni digitali innovative, siano esse già esistenti o testate nell'ambito di un quadro dell'Unione, in settori di interesse pubblico o nei casi di carenza del mercato. L'iniziativa è attuata principalmente tramite investimenti coordinati e strategici con gli Stati membri nello sviluppo di capacità digitali per quanto riguarda le tecnologie dei semiconduttori, da condividere in tutta Europa e in azioni a livello dell'Unione. Questo aspetto è particolarmente rilevante nell'elettrificazione e nella guida autonoma, e dovrebbe favorire e agevolare lo sviluppo di industrie utilizzatrici finali più competitive, in particolare nei settori della mobilità e dei trasporti;
 - b) le capacità e le infrastrutture dell'iniziativa siano messe a disposizione per testare nuove tecnologie e soluzioni innovative da poter adottare nei settori della mobilità e dei trasporti. Il meccanismo per collegare l'Europa deve sostenere l'implementazione e l'impiego di nuove tecnologie e soluzioni innovative nel settore della mobilità e dei trasporti nonché in altri settori;
 - c) i meccanismi di coordinamento siano istituiti in particolare mediante strutture di governance adeguate.
5. Le sinergie con il **programma InvestEU** garantiscono che:
- a) il sostegno derivante da finanziamenti basati sul mercato, compreso il perseguimento di obiettivi strategici nell'ambito dell'iniziativa, sia fornito a norma del regolamento (UE) 2021/523; tali finanziamenti basati sul mercato possano essere combinati con il sostegno proveniente da sovvenzioni;
 - b) un meccanismo di finanziamento misto a titolo del Fondo InvestEU benefici di un finanziamento fornito dal programma Orizzonte Europa o dal programma Europa digitale sotto forma di strumenti finanziari nell'ambito di operazioni di finanziamento misto.

6. Le sinergie con **Erasmus+** fanno sì che:
- a) l'iniziativa sostenga lo sviluppo e l'acquisizione delle competenze digitali avanzate necessarie allo sviluppo e alla diffusione di tecnologie di punta dei semiconduttori, in collaborazione con le industrie del settore;
 - b) gli aspetti di Erasmus+ relativi alle competenze avanzate integrino gli interventi dell'iniziativa che riguardano l'acquisizione, in tutti i settori e a tutti i livelli, di competenze attraverso esperienze di mobilità.
7. Sono garantite sinergie con altri programmi e iniziative dell'Unione in materia di competenze e abilità.
-